

vigente, espungendo accuratamente da tale descrizione ogni elemento «meta-giuridico» (valutazioni etiche, considerazioni storiche, ecc.).

In secondo luogo, il metodo dogmatico si caratterizza per il fatto di esporre il diritto in maniera «sistemica», cioè grosso modo: raggruppando le norme per «istituti», di ogni istituto formulando anzitutto i principi generali, e a questi facendo seguire, in modo quasi assiomatico, le norme particolari e di dettaglio.

Occorre notare, peraltro, che «esposizione sistematica» significa, in ultima analisi, (poco più che) esposizione ordinata. Ma non è che il discorso legislativo sia, per sua natura, «disordinato»: un metodo espositivo che si attenga all'ordine delle norme rintracciabile nei codici (o nelle leggi) non è, per ciò stesso, disordinato o a-sistematico. Questa banale osservazione serve a mettere in luce che la peculiarità del metodo dogmatico non sta nel dare un (qualsivoglia) ordine alla disciplina legislativa: sta piuttosto nel sovrapporre alla «sistematica» del legislatore una *diversa* «sistematica», elaborata dall'interprete.

In terzo luogo, in sede di argomentazione dell'interpretazione, il metodo dogmatico si caratterizza per il fatto di privilegiare talune tecniche argomentative a scapito di altre. È del metodo dogmatico, ad esempio, fare appello al «sistema del diritto», al dogma della coerenza, ai «fini della legge» (astrattamente considerata). Sono invece screditati dal metodo dogmatico il senso comune delle parole, la concreta intenzione «del legislatore» (desumibile dai lavori preparatori), come pure tutti gli argomenti che fanno appello ai «fatti» (storici, sociologici, ecc.).

In quarto luogo, il metodo dogmatico si caratterizza per un alto grado di manipolazione dei documenti normativi allo scopo di completare e coerentizzare il diritto vigente.

RICCARDO GUASTINI

(4) In questa medesima accezione, l'espressione in esame include nel suo designato quel metodo di esposizione del diritto vigente che, nella dottrina gius-pubblicistica, si è anche chiamato «metodo giuridico» senza ulteriori specificazioni. Alludo alla metodologia teorizzata, tra gli altri, da Laband, Jellinek, Orlando, ecc. Il metodo in questione consiste «nella depurazione dell'indagine (...) da tutti gli elementi ritenuti estranei, e cioè gli elementi etici, psicologici, economici, etnologici, sociologici, politici, ideologici, (...) e da ogni considerazione moralistica, finalistica, utilitaria, ecc., ossia valorativa. Questi elementi e queste considerazioni, si dice, possono formare oggetto di altre ricerche, ma debbono rimanere fuori del cerchio della scienza del diritto, la quale, per svolgere un'indagine che possa dirsi scientifica, dovrebbe rivolgersi esclusivamente all'interpretazione e sistemazione del diritto nella sua positività»: così ORNSTANO, *Voce da una enciclopedia: 'Formalismo giuridico'*, in *Id.*, *'Diritto'*. Incontri e scontri, Bologna, 1981, 388-389.

## Dolo (intenzione nella responsabilità extra contrattuale)

**Bibliografia:** ZACHARIE, *Cours de droit civil français*<sup>2</sup>, trad. franc. dalla 5ª ed. ted. (1839) di Aubry e Rau, Bruxelles, II, 1850; FREY, *Lehrbuch des französischen Civilrechts*, Mannheim, III, 1840; MATTEI, *Il codice civile italiano*, Venezia, IV, 1874; BORSARI, *Commentario al codice civile italiano*, sub artt. 1151-1152, II, parte II, Torino, 1877, 339; RICCI, *Corso teorico pratico di diritto civile*, Torino, VI, 1880; VIGNALI, *Commentario del codice civile italiano*, Napoli, VI, 1882; FERRINI, «Delitti e quasi delitti», in *D.I.*, IX, Torino, 1887-1889, 1; PLANIOL, *Dol civil et dol criminel*, in *Rév. crit. légis. jurispr.*, 1893, 545; KRAINZ, *System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts*<sup>1</sup>, Wien, II, 1900; GABBA, *Contributo alla teoria del danno e del risarcimento*, in *Nuove questioni di diritto civile*, Torino, 1905; BRUNETTI, *Il delitto civile*, Firenze, 1906; CHIRONI, *La colpa extracontrattuale*<sup>2</sup>, Torino, 1906; BRUGI, *Il delitto civile*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1908; COPPA ZUCCARI, *La «compensazione delle colpe»*, Modena, 1909; DERNBURG, *Das Bürgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preussens*, II, *Die Schuldverhältnisse*, 1, *Allgemeine Lehren*<sup>4</sup>, Halle, 1909; MÜLLER, *Die Bedeutung des Kausalzusammenhanges im Straf- und Schadensersatzrecht*, Tübingen, 1912; LEONE, *Nesso causale tra colpa e danno*, *RDC*, 1913, 589; TRAEGER, *Das Problem der Unterlassungsdelikte im Straf- und Zivilrecht*, in *Festgaben L. Enneccerus*, Marburg, I, 1913, 121; CESAREO CONSOLO, *Trattato sul risarcimento del danno in materia di delitti e quasi delitti*<sup>2</sup>, Torino, 1914; MARTEAU, *De la notion de la causalité dans la responsabilité civile*, Marseille, 1914; CARNELUTTI, *Appunti sulle obbligazioni*, *RDCo*, 1915, I, 627 ss.; POUND, *Equitable Relief against Defamation*, in *Harv. Law Rev.*, 1915-16, 652 ss.; TILSCH, *Del nesso causale nel diritto civile*, in *Scritti giuridici dedicati a G. Chironi*, Torino, I, 1915; MINOZZI, *Studio sul danno non patrimoniale*<sup>3</sup>, Milano, 1917; ROTONDI, *Dalla «Lex Aquilia» all'art. 1151 cod. civ. Ricerche storico-dogmatiche*, *RDCo*, 1917, I, 287; GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*<sup>7</sup>, Firenze, V, 1919; VENEZIAN, *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, in *Opere giuridiche*, *Studi sulle obbligazioni*, Roma, 1919; PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*<sup>5</sup>, Firenze, IV, 1920; MANDRIOLI, *Le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento doloso*, *RDCo*, 1921, I, 56; SCRIBANO, *Trattato della malafede nel diritto civile italiano*, Catania, 1922; ROTONDI, *L'abuso del diritto*, *RDC*, 1923, 452; LOMONACO, *Delle obbligazioni*, Napoli-Torino, I, 1924; SARFATTI, *Le obbligazioni nel diritto inglese in rapporto al diritto italiano*, Milano, 1924; DEGNI, *Studi sul diritto delle obbligazioni*, Grottaferrata, 1926; SCIALOJA, *Le fonti delle obbligazioni*, in *Saggi di vario diritto*, Roma, I, 1927; FUNAIOLI, *La teoria della violenza nei negozi giuridici*, Roma, 1927; GORPHE, *Le principe de la bonne foi*<sup>2</sup>, Paris, 1928; DEMOGUE, *Traité des obligations en général*, Paris, 1923-1933, I, III; HECK, *Grundriss des Schuldrechts*, Tübingen, 1929; LEONARD, *Allgemeines Schuldrecht des BGB*, München u. Leipzig, 1929; TUHR, *Partie générale du code fédéral des obligations*, tr. franc., Lausanne, 1929; ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930; SIBER, *Grundriss des Deutschen Bürgerlichen Rechts*, 2, *Schuldrecht*, Leipzig, 1931; STOLFI, *Le obbligazioni in generale*, Torino, 1932; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Padova, 1934; ASCOLI, *Istituzioni di diritto civile*<sup>3</sup>, Milano-Genova-Roma-Napoli, 1934; MC CORMICK, *Handbook of the Law of Damages*, St. Paul Minn., 1935; CARIOTA FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936; EHRENZWEIG jr., *Die Schuldhaftung im Schadenersatzrecht*, Wien, 1936; TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, Padova, 1937; COVIELLO jr., *Osservazioni e proposte sul progetto del secondo libro del codice civile*, Padova, 1938; FERRINI, «Illecito (in genere)», in *N.D.I.*, VI, Torino, 1938, 657; ORLANDO CASCIO, *Teoria della responsabilità per colpa. Osservazioni critiche*, Milano, 1938; SCADUTO e RUBINO, «Illecito (atto)», in *N.D.I.*, VI, Torino, 1938, 707; VERGA, *Colpa aquiliana e prevedibilità del danno*, in *Riv. dir. priv.*, 1938, 237 ss.; GIORGIANNI, *La c.d. incapacità naturale nel primo libro del nuovo codice civile*, *RDC*, 1939, 408; JOSSERAND, *De l'esprit des droits et de leur*

- relativité<sup>2</sup>, Paris, 1939; RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939; PACCIONI, *Dei delitti e quasi-delitti*, Padova, 1940; BARASSI, *La proprietà nel nuovo codice civile*, Milano, 1941; BUTERA, *Il codice civile italiano commentato - Libro della proprietà*, I, Torino, 1941; VERGA, *Errore e responsabilità nei contratti*, Padova, 1941; PUGLIATTI, *Della proprietà*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da D'AMELIO, Firenze, 1942; BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, XV, Torino, 1943; GIUSIANA, *Il concetto di danno giuridico*, Milano, 1944; AULETTA, *Istituzioni di diritto privato*, Napoli, 1946; DEJANA, *Un requisito non richiesto per lo spoglio: l'animum spoliandi*, *GCCC*, 1946, I, 139; STARCK, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, Paris, 1947; FEDELE, *Dell'annullabilità del contratto*, in *Comm. al cod. civ.*, diretto da D'AMELIO e FINZI, I, Firenze, 1948; CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1949; CARRARO, *Valore attuale della massima «fraus omnia corrumpit»*, *RTPC*, 1949, 797; FUNAIOLI, *A proposito di «animus spoliandi» e natura giuridica dello spoglio*, in *Foro civ.*, 1949, 34; GHIRON, *La concorrenza e i consorzi*, in *Tratt. Vassalli*, X, Torino, 1949; RIPERT, *La règle morale dans les obligations civiles<sup>3</sup>*, Paris, 1949; SACCO, *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949; STELLA-RICHTER, *In tema di seduzione*, *FI*, 1949, I, 1060; NATOLI, *Il conflitto dei diritti e l'art. 1380 del codice civile*, Milano, 1950; ONDEI, *In tema di responsabilità civile per seduzione*, *FP*, 1950, 1062; RESCIGNO, *Incapacità naturale e inadempimento*, Napoli, 1950; GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto dannoso» e «conseguenze»*, *RDCo*, 1951, I, 412; MIRABELLI, *Dolo, lesione e supplemento nella divisione ereditaria*, *GCCC*, 1951, III, 2, 1512; WILLIAMS, *The Aims of the Law of Torts*, in *Curr. Leg. Probl.*, 1951, 172; DELYANNIS, *La notion d'acte illicite considéré en sa qualité d'élément de la faute délictuelle*, Paris, 1952; ESMÉIN, in Aubry e Rau, *Cours de droit civil français<sup>6</sup>*, Paris, IV, Obligations, 1, 1952; LANGE, *Zum Problem der überholenden Kausalität*, *AcP*, 1952-53, 162 ss.; SANTINI, *La vendita a prezzo imposto*, *RTPC*, 1952, 1090; CASSETTA, *L'illiceo degli enti pubblici*, Torino, 1953; GRECO, *Concorrenza sleale e violazione di marchi nel commercio di orologi «Omega»*, *RDI*, 1953, I, 237 ss.; CAEMMERER, *Bereicherung und unerlaubte Handlung*, in *Festschrift Rabel*, Tübingen, I, 1954; FRANCESCHELLI, *Importazioni libere in zona di esclusiva e concorrenza sleale*, *RDI*, 1954, I, 97 ss.; ALESSI, *La responsabilità della Pubblica Amministrazione<sup>2</sup>*, Milano, 1955; GRECO, *Ancora sulla concorrenza sleale per violazione di esclusiva di vendita*, *RDCo*, 1955, II, 447; TRIMARCHI, *L'incapacità naturale e il negozio cambiario*, *BBTC*, 1955, I, 252; BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni*, Milano, 1956; FRANCESCHELLI, *Primo bilancio sulle importazioni libere in zona d'esclusiva*, *RDI*, 1956, II, 70 ss.; HARPER e JAMES, *The Law of Torts*, Boston-Toronto, 1956; OSTI, *Concorrenza in zona d'esclusiva, contrabbando e loro rilevanza in tema di concorrenza sleale*, *RDI*, 1956, II, 82; FRANCESCHELLI, *Epilogo sulle importazioni libere in zona d'esclusiva*, *RDI*, 1957, II, 209 ss.; LANGE, *Herrschaft un Verfall der Lehre vom adäquaten Kausalzusammenhang*, *AcP*, 1957, 132; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER, *Traité de droit civil*, Paris, II, 1957; QUAGLIARIELLO, *Sulla responsabilità da illiceo nel vigente codice civile*, Napoli, 1957; H. e L. MAZEAUD e TUNC, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile<sup>3</sup>*, Paris, 1957-60; ABERKANE, *Du dommage causé par une personne indéterminée dans un groupe déterminé de personnes*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1958, II, 548; BONASI BENUCCI, *La responsabilità civile. Rassegna di giurisprudenza*, Milano, 1958; GENTILE, *Effetti del possesso e azioni possessorie*, Napoli, 1958; OFTINGER, *Schweizerisches Haftpflichtrecht<sup>2</sup>*, I, *Allgemeiner Teil*, Zürich, 1958; MONTEL, *Il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del possesso*, *ARC*, fasc. *Responsabilità in materia di possesso*, 1958, 4; PROTETTI, *Responsabilità per lesione del possesso e responsabilità per danno derivante da tale lesione*, *ARC*, fasc. *Responsabilità in materia di possesso*, 1958, 10; SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1958; VASETTI, *«Arbitraggio»*, in *NN.D.I.*, I, Torino, 1958, 823; WUSSOW, *Systematik des Haftpflichtrechts*, Frankfurt a. M., 1958; ALLARA, *«Atti emulativi (dir. civ.)»*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 37; FADDA, *Responsabilità per seduzione illecita*, *FI*, 1959, IV, 46; FERRI, *L'autonomia privata*, Milano, 1959; HART e HONORÉ, *Causation in the Law*, Oxford, 1959; MONTEL, *Ancora in tema di detenzione non autonoma*, *GC*, 1959, I, 2205; POLETTI, «Denuncia e rapporto», in *NN.D.I.*, V, Torino, 1960, 487 ss.; SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959; SACCO, *Possesso, denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Trattato di dir. civ.*, diretto da GROSSO e SANTORO PASSARELLI, Milano, 1960; STELLA-RICHTER, *Su di una pretesa responsabilità per colpa nella seduzione con promessa di matrimonio*, *GC*, 1959, I, 1181; FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960; FORMICA, *Vizi della volontà*: c) *Dolo. Rassegna di giurisprudenza*, *RDC*, 1960, II, 235; MAIORCA, «Colpa civile (teoria gen.)», in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 546; SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043*, *FP*, 1960, I, 1439; SCHLESINGER, *«L'ingiustizia» del danno nell'illecito civile*, 1960, 336; TORRENTE, «Emulazione (dir. civ.)», in *NN.D.I.*, VI, Torino, 1960, 525; TRABUCCHI, «Dolo (dir. civ.)», in *NN.D.I.*, VI, Torino, 1960, 151; VENDITTI, «Dolo (dir. pen.)», in *NN.D.I.*, VI, Torino, 1960, 161; LIGI, *Patto di boicottaggio e obbligo di contrarre del monopolista*, *FI*, 1961, I, 554; SCIALOJA, *Il «non uso» è «abuso» del diritto soggettivo?*, *FI*, 1961, I, 256; STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, rist. inalt., Padova, 1961; BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano<sup>2</sup>*, Torino, 1962; CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, s.d. (ma 1962); GROSSO, *Sulla rilevanza di principi e norme penali in ordine a taluni aspetti dell'elemento soggettivo nell'art. 2043 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. pen.*, 1962, 67; HELLMER, *Tort Liability and Liability Insurance*, in *Scand. Stud. in Law*, 1962, 155; MANGINI, *La vendita sottocosto come atto di concorrenza sleale*, *RDC*, 1962, I, 470; MIRABELLI, *La rescissione del contratto<sup>2</sup>*, Napoli, 1962; MONTEL, *Il possesso*, in *Tratt. Vassalli*, V, Torino, 1962; RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962; REMÉ, *Die Aufgaben des Schmerzensgeldes im Persönlichkeitschutz*, Berlin, 1962; BLEY, *Schadenersatz im Zivilrecht*, Berlin, 1963; BONASI-BENUCCI, *Licetia del «warentest»*, *RDCo*, 1963, I, 476 ss.; CIAN, *Lata culpa dolo aequiparatur*, *RDC*, 1963, I, 148 ss.; GINOSSAR, *Liberté contractuelle et respect des droits des tiers*, Paris, 1963; JEMOLO, *Metus ab intrinseco*, *GI*, 1963, I, 1, 858; MAASDORP, *Delictis<sup>3</sup>*, Cape Town-Johannesburg, 1963; MARCHETTI, *Osservazioni sul boicottaggio come atto di concorrenza sleale*, *RDI*, 1963, I, 240; MARTON, *Versuch eines einheitlichen Systems der zivilrechtlicher Haftung*, *AcP*, 1963, 60; SGROI, *Lesione dei diritti della personalità e risarcimento del danno non patrimoniale*, *GC*, 1963, I, 1197; BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, Milano, II, 1964; BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, Milano, 1964; BYDLINSKI, *Probleme der Schadensverursachung nach deutschem und österreichischem Recht*, Stuttgart, 1964; DEVOTO, *L'imputabilità e le sue forme nel diritto civile*, Milano, 1964; FUNAIOLI, «Dolo (dir. civ.)», in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 474; GALLO, «Dolo (dir. pen.)», in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 802; GIANTURCO, «Denuncia penale», in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 199; LUCARELLI, *Lesione d'interesse e annullamento del contratto*, Milano, 1964; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale<sup>9</sup>*, Milano, 1965; RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, *RDC*, 1965, I, 289; ROTHER, *Haftungsbeschränkung im Schadensrecht*, München u. Berlin, 1965; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell'illecito civile*, Padova, 1966; MÜNZBERG, *Verhalten und Erfolg als Grundlagen der Rechtswidrigkeit und Haftung*, Frankfurt a. M., 1966; COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967; HIPPEL, *Schadensausgleich bei Verkehrsunfällen*, in *NjW*, 1967, 1732; REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967; SENA, *Note in tema di boicottaggio*, *RDI*, 1967, II, 183; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967; VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, Padova, 1967; ALESSI, «Responsabilità civile della P.A.», in *NN.D.I.*, XV, Torino, 1968, 666; CAEMMERER, *Das Problem der überholenden Kausalität im Schadensersatzrecht*, in *Gesammelte Schriften*, Tübingen, I, 1968, 442; DE MARTINO, *Del possesso*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1968, 37; PESCATORE, *Della proprietà*, in *Comm. c. c.*, Torino, 1968, II, 1-3; SCOGNAMIGLIO, «Responsabilità civile», in *NN.D.I.*, XV, Torino,

1968, 640; TRANCHINA, «Riparazione alle vittime degli errori giudiziari», in *NN.D.I.*, XV, Torino, 1968, 1195; ULMER-SCHRICKER, *La repressione della concorrenza sleale negli stati membri della CEE*, V, Milano, 1968; BARCELLONA, *Obbligo di contrarre, disciplina anti-trust e tutela del consumatore acquirente*, RTPC, 1969, 1003 ss.; BUSNELLI, *Buona fede in senso soggettivo e responsabilità per fatto ingiusto*, RDC, 1969, I, 427 ss.; FLEMING, *An Introduction to the Law of Torts*, Oxford, 1969; LUPOLI, *Il dolo del debitore nel diritto italiano e francese*, Milano, 1969; MARCHETTI, *Il boicottaggio e il rifiuto di contrarre*, Padova, 1969; MAZZONI, *Atti emulativi, utilità sociale e abuso del diritto*, RDC, 1969, II, 601 ss.; POGLIANI, *Responsabilità e risarcimento da illecito civile*<sup>2</sup>, Milano, 1969; SCOGNAMIGLIO, «Risarcimento del danno», in *NN.D.I.*, XVI, Torino, 1969, 13; DE GIORGI, *La seduzione con promessa di matrimonio*, FI, 1970, I, 2, 279; EORSI, *Correlation between Liability and Insurance*, in *AA. VV.*, *Droit hongrois - Droit comparé*, Budapest, 1970, 95; QUIGLIEMMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato di dir. civ. It.*, diretto da Vassalli, X, Torino, 1970; JAEGER, *Valutazione comparativa degli interessi e concorrenza sleale*, RDI, 1970, I, 120; PUCCHINI, *Il dolo civile. Configurazioni e limiti*, Milano, 1970; SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1970; SENA, *Il boicottaggio*, Milano, 1970; STOLL, *Penal Purposes in the Law of Torts*, in *Am. Journ. Comp. Law.*, 1970, 20; TRIMARCHI, «Illecito (dir. priv.)», in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 102; CORSARO, *La minaccia di far valere un diritto*, RDC, 1971, I, 459 ss.; DEUTSCH, *Die Zwecke des Haftungsrechts*, JZ, 1971, 245; FINOCCHIARO, *Del matrimonio*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1971, 186; GIANNATTASIO, *sub art. 1439*, in *Rass. di giur. sul cod. civ.*, diretta da Nicolò e Stella Richter, Milano, 1971; HANAU, *Die Kausalität der Pflichtwidrigkeit*, Göttingen, 1971; PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 1971; DE CUPIS, *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, *As.*, 1972, I, 236; FLETCHER, *Fairness and Utility in Tort Theory*, in *Harv. L. Rev.*, 1972, 550; LUMINOSO, *La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento*, Milano, 1972; NATOLI, *Il possesso*, *Pina*, II, 1972; VISINTINI, *La reticenza nella formazione dei contratti*, Padova, 1972; GHIDINI, *Informazione economica e controllo sociale: il problema del «warantest»*, PD, 1973, 626 ss.; PENNEAU, *Faute et erreur en matière de responsabilité médicale*, Paris, 1973; RUFFOLO, *Atti emulativi, abuso del diritto e «interesse» nel diritto*, RDC, 1973, II, 23 ss.; SEGRÈ, in *Comm. c.p.c. Allorio*, Torino, 1973, II, 1, 639; DEL PASQUA, *La violenza e l'errore nel diritto matrimoniale*, *GJM*, 1974, 242; FRIGNANI, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974; DI MARTINO, *La responsabilità del terzo complice nell'inadempimento contrattuale*, RTPC, 1975, 1397; GARRI, *La responsabilità della P.A.*, Torino, 1975; SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, VI, Torino, 1975; SCIRÈ, *La concorrenza sleale nella giurisprudenza*, Padova, 1975; TRABUCCHI, «Violenza (vizio della volontà) (dir. vig.)», in *NN.D.I.*, XX, Torino, 1975, 939; CAFERRA, *La seduzione con promessa di matrimonio tra diritto e ideologia*, GI, 1976, I, 2, 707; CENDON, *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976; DE MARTINO, *Della proprietà*<sup>2</sup>, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1976; NATOLI, *La proprietà*, Milano, 1976; PINNARÒ, *Profili soggettivi della concorrenza sleale*, Milano, 1976; BONILINI, *In tema di responsabilità civile per seduzione*, RCP, 1977, 70; FINOCCHIARO, «Seduzione con promessa di matrimonio» e giurisprudenza pseudo progressista, GI, 1977, I, 247; GENTILE, *Il possesso*<sup>2</sup>, in *Giur. sist. Bigiavi*, Torino, 1977; NICOLÒ, *Commento all'art. 129 bis c.c.*, in *Comm. alla rif. del dir. di fam.*, a cura di Carraro, Oppo, Trabucchi, I, Padova, 1977; SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Trattato Grosso e Santoro Passarelli*<sup>2</sup>, Milano, 1977; TAMPONI, *La tutela civile della donna sedotta con promessa di matrimonio*, GI, 1977, I, 1, 2002; LANZILLO, *Il matrimonio putativo*, Milano, 1978; OSSOLA, *Boicottaggio e correttezza professionale*, 1978, 437; PERFETTI, *Prospettive di una interpretazione dell'art. 2059 c.c.*, RTPC, 1978, 1047 ss.; REFERZA, *Donna oggetto, pregiudizio risarcibile, seduzione con promessa di matrimonio*, RTPC, 1978, 1332; SCALITI, *Alcuni aspetti del danno non patrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza*, RTPC, 1978, 1753 ss.; ALPA, *Lesione della reputazione economica e circolazione*

di notizie inesatte, in *Resp. civ. prev.*, 1979, 747; CENDON, *Pena privata e diffamazione*, PD, 1979, 149; DE CUPIS, *Il danno*<sup>2</sup>, Milano, 1979; DE SANCTIS, *Doppio preliminare di vendita e stipulazione del contratto definitivo con il secondo promissario: azione revocatoria o per lesione del credito*, DG, 1979, 123 ss.; LEVONI, *La tutela del possesso*, I, Milano, 1979; PONZANELLI, *Fermenti giurisprudenziali toscani in tema di valutazione del danno alla persona*, RCP, 1979, 356; VISINTINI, *Invalità del matrimonio e responsabilità civile*, in *Dir. fam.*, 1979, 873; ZICCARDI, *L'induzione all'inadempimento*, Milano, 1979; DISTASO-GRÜGNOLA, *In tema di utilizzazione dell'immagine di persone note*, GC, 1980, I, 1372; MARESCA, *L'«animus nocendi» in tema di storno di dipendenti*, RDI, 1980, II, 30; SAVI, *Il «danno biologico» come ipotesi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.*, RTPC, 1980, 1555; BESSONE, *Dagli orientamenti tradizionali alle nuove direttive della giurisprudenza in tema di responsabilità civile (e per induzione all'inadempimento)*, FP, 1981, II, 42; MOSCATI, *Pagamento dell'indebitito*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1981, 483; PONZANELLI, *La Corte di Cassazione e il danno alla salute*, RCP, 1981, 694; TABEL, OTTOLENGHI, SCALITI, *La proprietà*, in *Giur. sist. Bigiavi*, Torino, 1981; ALPA e BESSONE, *I fatti illeciti*, in *Tratt. Rescigno*, 14, Torino, 1982; BENACCHIO, *Alienazione successiva di uno stesso immobile e responsabilità dell'acquirente*, RCP, 1982, 174; CAFERRA, *La seduzione con promessa di matrimonio: una fattispecie in via d'estinzione*, GI, 1982, I, 2, 120; CIRILLO, *Duplici alienazione immobiliare e responsabilità dell'acquirente*, GI, 1982, I, 1, 1148; CONTI, *La petizione di eredità*, in *Tratt. Rescigno*, 5, Torino, 1982, 308 ss.; COSTANTINO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. Rescigno*, 7, Torino, 1982, 224; DE CUPIS, *I diritti della personalità*<sup>2</sup>, in *Tratt. Cicu e Messineo*, Milano, 1982; DE GIORGI, *Danno alla persona*, RDC, 1982, II, 448; DEL MEDICO, *Una discutibile interpretazione del danno alla salute*, RCP, 1982, 660; FRANCESCHELLI, *Il matrimonio civile: l'invalidità*, in *Tratt. Rescigno*, 2, Torino, 1982, 654 ss.; GHIDINI, *La concorrenza sleale*, in *Giur. sist. Bigiavi*, Torino, 1982; MANFREDI, *«L'occupazione d'azienda e la tutela possessoria»*, *Analisi giurisprudenziali*, in *Arch. civ.*, 1982, 229; PESCARA, *I provvedimenti di interdizione e inabilitazione e le tecniche protettive dei maggiorenni incapaci*, in *Tratt. Rescigno*, 4, Torino, 1982, 800; VILLAGROSSI, *Interferenza del terzo nel contratto e concorrenza sleale*, RDCo, 1982, II, 90; ALAGNA, *Diritto all'identità personale e risarcibilità del danno non patrimoniale*, GC, 1983, II, 157 ss.; ALPA, *Gli interessi tutelati e le tecniche di tutela risarcitoria*, in *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 25; AUTERI, *La concorrenza sleale*, in *Tratt. Rescigno*, 18, Torino, 1983; BESSONE, *Danno biologico, garanzie della persona e problemi di legittimità costituzionale dell'art. 2059 RCP*, 1983, 298; BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983; COSSU, *Imputabilità e risarcimento del danno non patrimoniale*, GC, 1983, I, 1155; COSTANZA, *Doppia vendita immobiliare e responsabilità del secondo acquirente*, RDC, 1983, I, 520; DANUSSO, *Responsabilità del secondo acquirente nella doppia alienazione immobiliare*, RDC, 1983, II, 538; DE CUPIS, *In tema di seduzione con promessa di matrimonio*, GM, 1983, 937; ID., *In tema di risarcimento del danno alla salute*, RCP, 1983, 298; FINOCCHIARO, *Sul preteso obbligo del coniuge nei cui confronti si verificano gli effetti del matrimonio putativo di corrispondere all'altro l'indennità di cui all'art. 129 bis c.c.*, GC, 1983, I, 967; JANARELLI, *Non imputabilità penale e danno morale: le acrobazie... senza rete delle sezioni unite*, FI, 1983, I, 1630; PARDOLESI, *Vendita sottocosto, annientamento del rivale, concorrenza sleale*, FI, 1983, I, 1864; PASQUINI, *Identità personale e lesione della reputazione - Appunti in margine ad alcune recenti sentenze*, GI, 1983, I, 2, 189; SCARDULLA, *E ancora risarcibile ex art. 2043 c.c. il danno da promessa di matrimonio?*, GM, 1983, 937; TRIMARCHI, *Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio al diritto di credito*, RDC, 1983, I, 267 ss.; FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, FI, 1984, II, 534; GAMBARO, *Diritti della personalità*, RDC, 1984, II, 591 ss.; GARUTTI e MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità*, in *Rass. DC*, 1984, I, 40 ss.; MASTROPAOLO, *Morte del minore provocata da non imputabile e risarcimento dei danni*, GI, 1984, I, 1, 150; PADOVINI, *Pubblicità immobiliare*, RDC, 1984, II, 238; SANTARONI, *La responsabilità del revisore*, Mi-

lano, 1984; BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, NGCC, 1985, 3, II, 216; BUSNELLI, *Il danno alla salute*, NGCC, 1985, II, 197 ss.; BUSNELLI e SCALFI (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985; COMPORI, *Presunzioni di responsabilità e P.A.: verso l'eliminazione di privilegi ingiustificati*, FI, 1985, I, 1498; DE MATTEIS, «Danno biologico» e *patrimonialità della lesione: due sentenze a confronto*, GI, 1985, I, 1, 1181; DOGLIOTTI, *La cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*, GC, 1985, I, 355; ID., *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*, GI, 1985, II, 13; FERRANDO, *La lesione del diritto di credito da parte di terzi*, NGCC, 1985, II, 334; FIGONE, *Il risarcimento del danno all'identità personale in una pronuncia non conformista*, GC, 1985, I, 529; GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, Cel, 1985, I, 9 ss.; GALLONE, *Orientamenti della giurisprudenza toscana sul danno biologico*, GI, 1985, I, 2, 191; GIUSTI, *Due sentenze della Cassazione sul danno alla salute*, RCP, 1985, 210; MONATERI, *Spoglio del possesso e tutela aquiliana dello spogliato (brevi considerazioni)*, RCP, 1985, 371; PONZANELLI, *Il caso Veronesi e la Corte di Cassazione*, RCP, 1985, 578; SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985; VISINTINI, *La tutela aquiliana delle posizioni contrattuali*, Cel, 1985, 3, 655 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *Onere e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985; ID., *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai «punitive damages» di «common law»*, GI, 1985, IV, 12; ANNUNZIATA, *La ricerca del dolo o della colpa nei confronti della Pubblica Amministrazione*, GI, 1986, I, 1, 323; ATTI, *La responsabilità del «patron» è, dunque, extracontrattuale*, Cel, 1986, I, 41 ss.; CASTRANOVO, *La responsabilità civile*, RTPC, 1986, fasc. I, 218; GIULIANI, *Il danno biologico è, dunque, patrimoniale*, Cel, 1986, I, 47 ss.; MAZZONI, *La lettera di patronage*, Milano, 1986; VERARDI-FERRO, *Distorsioni del mercato, pubblicità ingannevole, concorrenza sleale: tecniche di tutela dell'interesse collettivo del consumatore all'informazione non decettiva*, RTPC, 1986, 256 ss.

**Legislazione:** artt. 28, 32, 41, Cost; artt. 7, 9, 10, 64, 81, 122, 129 bis, 139, 168, 180, 261, 265, 428, 463, 482, 491, 526, 535, 624, 761, 765, 768, 789, 797, 798, 832, 833, 926, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 1147, 1148, 1153, 1154, 1169, 1176, 1195, 1218, 1221, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1266, 1321, 1344, 1349, 1377, 1378, 1380, 1415, 1434, 1438, 1439, 1440, 1445, 1447, 1448, 1449, 1450, 1469, 1505, 1606, 1679, 1710, 1768, 1776, 1784, 1821, 1900, 1917, 1994, 2030, 2032, 2033, 2036, 2037, 2038, 2043-2059, 2236, 2409, 2597, 2598, 2600, 2738, 2864, 2901, 2920, 2925, 2930, 2941, 2947 c.c.; artt. 55, 60, 64, 74, 89, 96, 139, 162, 395, 402, 404, 656, 813 c.p.c.; artt. 185, 280, 285, 289 bis, 294, 368, 370-374, 380, 381, 382, 392, 393, 419, 422, 407-413, 437, 494, 513, 526, 556, 558, 564, 566-568, 570-574, 578, 579, 580, 581, 588, 591, 593-595, 597, 598, 600-602, 605-613, 614-623, 630, 659-661 c.p.; artt. 382, 571, 598, c.p.p.; artt. 414, 423, 431, 934, 944, 952, 965, 966, 971, 977, 978 c. nav.; art. 12, legis. spec.; r.d., 30-12-1923, n. 2841; art. 261, t.u. 3-3-1934, n. 383; art. 21, l. 16-3-1942, n. 267; art. 48, l. 21-6-1942, n. 929; art. 12, l. 18-2-1948, n. 47; art. 250, d. lg. p., 29-10-1955, n. 6; artt. 21, 22, t.u. 10-1-1957, n. 3; art. 1, l. 31-12-1962, n. 1833; art. 11, l. 24-12-1969, n. 990; art. 18, l. 20-5-1970, n. 300; l. 17-3-1975, n. 69; art. 31, l. 27-7-1978, n. 392; d.p.r. 20-12-1979, n. 761; art. 1, l. 4-3-1981, n. 67.

**Sommario:** 1. Le fonti. - 2. La classificazione tradizionale «Delitti e quasi delitti» e il suo superamento nel codice civile. - 3. La rilevanza del dolo nella responsabilità extracontrattuale. - 4. Cenni di diritto comparato. - 5. La nozione di dolo. - 6. Il dolo nella fattispecie di responsabilità. - 7. Le funzioni della responsabilità nell'area del dolo. - 8. Sanzione e prevenzione. - 9. Dolo e ammontare del risarcimento.

### 1. Le fonti.

Al dolo come elemento soggettivo del fatto illecito — inteso cioè nel significato di volontarietà dell'evento dannoso — il legislatore italiano fa riferi-

mento in numerose occasioni, sia all'interno che al di fuori del codice civile.

a) Talora si tratta proprio di una menzione che ha per oggetto il sostantivo «dolo» — o il predicato «doloso», oppure qualche attributo affine, come «volontario», «intenzionale», et similia — con l'esplicita indicazione dell'obbligo risarcitorio quale sanzione messa a carico dell'agente. Ed è una menzione che, a seconda dei casi, può riguardare unicamente il dolo (o qualcuno dei suoi sinonimi diretti), o comprendere invece anche il richiamo ad altri fatti o elementi psicologici (la frode, la concussion, la colpa grave, la colpa, ecc.) nominati abitualmente accanto al dolo in chiave equiparatoria.

La citazione più significativa spetta in questo gruppo di figure all'art. 2043 c.c., che parla del fatto «doloso o colposo» quale fonte generale dell'obbligazione di risarcire il danno. Vi sono poi le ipotesi in cui il legislatore individua il limite della responsabilità nel binomio «dolo o colpa grave», come accade ad esempio per il professionista chiamato a risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.), per il vettore marittimo che effettui un trasporto a titolo amichevole (art. 414 c. nav.), per il cancelliere e per l'ufficiale giudiziario che abbiano compiuto un atto nullo (art. 60 c.p.c.), per tutta un'altra serie di soggetti investiti di una pubblica funzione (impiegati civili dello Stato, artt. 21 e 22, t.u. 10-1-1957, n. 3; impiegati dei comuni, delle province, dei consorzi e di istituzioni analoghe, art. 261, t.u. 3-3-1934, n. 383; amministratori e impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, art. 12, r.d. 30-12-1923, n. 2841; dipendenti degli enti locali della regione siciliana, art. 250, d.l.g.p. 29-10-1955, n. 6; operai dello Stato, militari, agenti di pp.ss., guardie di finanza che abbiano arrecato un danno alla guida di un autoveicolo, art. 1, l. 31-12-1962, n. 1833). Per i magistrati, la previsione legislativa è — ora — quella di una responsabilità di tipo secondario, circoscritta ai casi di dolo, colpa grave, diniego di giustizia (artt. 2 e 3, l. 13-4-1988, n. 117).

Non vanno dimenticate poi, nel senso del codice penale, le norme che disciplinano i vari reati dolosi, fra i quali assumono risalto in questa sede (stante il disposto dell'art. 185 c.p.) le fattispecie suscettibili di tradursi per la vittima nel patimento di un danno patrimoniale o non patrimoniale.

b) Un altro gruppo di esempi è quello in cui si ha, da parte del legislatore, la previsione dell'obbligo risarcitorio per fatti che non sono nominati espressamente con il termine «dolo», ma che di quest'ultimo possiedono tuttavia, più o meno direttamente, le caratteristiche sostanziali.

Spiccano in primo luogo i casi in cui quella sanzione risulta stabilita a carico di chi abbia agito in «mala-fede», come avviene ad esempio per l'autore del

dolo/raggiro incidente (art. 1440 c.c.), per il proprietario che abbia autorizzato sul proprio suolo piantagioni o costruzioni effettuate con i materiali di un terzo (art. 937, 3° co., c.c.), per il creditore che sottoponga a vendita o ad assegnazione forzata una cosa mobile appartenente a soggetti diversi dal debitore (artt. 2920 e 2925 c.c.), per il soccombente nel processo civile (art. 96, 1° co., c.p.c.).

Un'altra figura in cui la possibilità della tutela aquiliana va certamente ammessa, benché la norma non la contempra in modo espresso, è quella dell'art. 833 c.c., che sanziona gli atti compiuti dal proprietario esclusivamente con lo «scopo di nuocere o di recare molestia ad altri».

Si può inoltre ricordare l'art. 129 *bis* c.c., dove è previsto che il coniuge al quale sia «imputabile» l'invalidità del matrimonio — formula entro la quale sono destinate a ricadere, prevalentemente, ipotesi di dolo o quantomeno di malafede — debba corrispondere un'indennità all'altro coniuge in buona fede.

E volendo tener conto anche dei casi in cui l'estremo soggettivo richiesto ai fini della responsabilità è la «colpa grave» (1), l'elenco diventa particolarmente ricco: tra gli esempi di maggior rilievo, si possono segnalare le previsioni concernenti il proprietario nelle ipotesi di cui agli artt. 935, 1° co., c.c. (opere fatte sul fondo con materiali altrui) e 939, 3° co., c.c. (unione e commistione), nonché quella del terzo acquirente di un bene ipotecato (per i danni derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti: art. 2864, 1° co., c.c.), dell'erede con beneficio d'inventario (con riguardo all'amministrazione dei beni ereditari: art. 491 c.c.), del consulente tecnico (art. 64, 2° co., c.p.c.) e del querelante (art. 382, 2° co., c.p.p.).

c) Altre volte il contesto entro il quale avviene la menzione del dolo — menzione talora esclusiva, oppure accompagnata dal richiamo ad altri fatti psicologici — non riguarda direttamente la responsabilità civile, bensì un diverso tipo di sanzione, messa a carico dell'autore del fatto. Ma si tratta di situazioni destinate anch'esse a rientrare nell'universo aquiliano, nella misura in cui occorre riconoscere la possibilità di un concorso, accanto a quella specifica sanzione, dell'obbligo del risarcimento per il danno che residuasse eventualmente all'applicazione di quest'ultima.

In altri termini, l'opportunità di evitare che certe disposizioni di legge, in seguito a un'affermazione indiscriminata di responsabilità, si trovino ad essere vuotate di significato pratico, unitamente alla considerazione che il danno provocato da un comportamento, contro il quale l'offeso non è già autorizzato a reagire direttamente, non può dirsi «ingiusto» ai sensi dell'art. 2043 c.c., induce a far rimbalzare sul

terreno aquiliano un limite soggettivo che il legislatore ha previsto in realtà per un diverso rimedio giuridico.

Così, soltanto se in malafede, si può ritenere che debba risponderne dei danni arrecati al proprietario il possessore, l'erede apparente, l'accipiens indebiti, l'erede del depositario — i primi due anche in buona fede, ove questa sia viziata però da colpa grave (2). L'acquirente a non domino, la cui buona fede pur si appoggi su un errore (anche inescusabile, per chi interpreta restrittivamente il limite della colpa grave di cui all'art. 1147 c.c., escludendone l'applicabilità nei casi in cui l'acquisto prescinde dal possesso), non sarà tenuto in alcun modo verso il proprietario (3). La violenza e il dolo per l'atto annullabile, la conoscenza dello stato di pericolo o l'approfittamento di quello di bisogno per il contratto rescindibile, la scienza del pregiudizio o la dolosa preordinazione per il trasferimento revocabile, opereranno come altrettante condizioni per l'eventuale responsabilità del contraente o del debitore (4).

Così pure, sarà necessaria — per l'ammissibilità dell'obbligo risarcitorio — la malafede nei casi cui agli artt. 428, 2° co., c.c. (contratto di cui sia parte un incapace naturale), 936 c.c. (opere realizzate da un terzo, sul fondo altrui, con materiali propri), 938 c.c. (occupazione di porzione di fondo attiguo), 1349 c.c. (determinazione dell'oggetto del contratto rimessa al mero arbitrio del terzo), e art. 48 della legge sul marchio (per l'ipotesi in cui il marchio brevettato sia tale da potersi confondere con un altro distintivo di merci dello stesso genere, o contenga il nome o il ritratto di persone); sarà necessaria la frode nelle ipotesi di cui agli artt. 765 c.c. (vendita del diritto ereditario fatta dal coerede), 926 c.c. (colombi, conigli e pesci attirati in un'altra colombaia, conigliera e peschiera), 1505 c.c. (opponibilità, al venditore che abbia esercitato il diritto di riscatto, delle locazioni poste in essere dall'acquirente), 1606 c.c. (opponibilità delle locazioni concesse, nel caso in cui il diritto del locatore si sia estinto con effetto retroattivo); come pure il dolo nella situazione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. (sospensione della prescrizione in caso di occultamento del debito, da parte del debitore), e nei casi disciplinati dall'art. 395, nn. 1 e 6, c.p.c. (sentenze revocate per dolo di una delle parti in danno dell'altra, o per dolo del giudice), e dall'art. 404, 2° co., c.p.c. (opposizione del terzo contro la sentenza che sia stato effetto di dolo o collusione a suo danno).

d) Talvolta, invece, è la giurisprudenza che di sua propria iniziativa, e senza la copertura di un sicuro indice legale, viene a subordinare all'esistenza del dolo l'ammissibilità della tutela aquiliana: profittando, a tal fine, di una qualche traccia normativa che, per quanto esile o indiretta, non può dirsi però as-

sente del tutto; invocando in altri casi una delle massime tradizionali sull'intollerabilità della malizia e della frode; ricorrendo ora a qualche accorgimento tecnico, come quello di ritenere che il dolo ristabilisca un legame altrimenti perduto tra il fatto e il danno.

Così, in particolare, per alcuni comportamenti la cui repressione appare modellata su quella già prevista da una norma del codice penale: è il caso, ad esempio, della denuncia infondata, che è ritenuta fonte di danno ingiusto ove siano accertati gli estremi della simulazione di reato e della calunnia; dell'ingiuria e della diffamazione, per le quali si continua spesso ad esigere la prova di un animus nocendi, soprattutto fuori dell'ipotesi in cui il mezzo utilizzato per l'offesa sia stato il cinema o la stampa; della seduzione che, specialmente là dove la promessa cadesse su un bene diverso dalle nozze, è colpita soltanto in presenza di un vero e proprio inganno.

Così anche per talune figure di partecipazione del terzo alla lesione di un credito: si esige comunemente che egli sia stato complice del lavoratore nel caso dello storno del dipendente; si pretende la sua malafede in quello di violazione di un patto di esclusiva o di una promessa di vendita; un accordo fraudolento con il dante causa o la conoscenza del primo negozio sono richiesti affinché si possa agire contro colui che ha frustrato l'acquisto di un diritto personale di godimento, nel caso dell'art. 1380 c.c., o contro colui che ha trascritto per primo il proprio acquisto di un immobile già venduto in precedenza ad altri.

Così pure per alcune ipotesi di lesione del possesso, come quella dello spoglio effettuato a mezzo dell'ufficiale giudiziario (ove è richiesto il dolo della parte procedente), e quella regolata dall'art. 1169 c.c. (che domanda la «conoscenza» dell'avvenuto spoglio, da parte dell'acquirente), se non proprio in altri o in tutti i casi di spoglio o di molestia, vista la tenacia con cui tante decisioni insistono sulla necessità dell'animo spoliandi e turbandi.

Così ancora per certi atti di concorrenza sleale, quali le affermazioni denigratorie, lo sviamento della clientela o il rifiuto di contrattare. Così di nuovo per le informazioni menzognere, quando sull'informatore non gravasse già un obbligo specifico di esattezza e diligenza nei confronti della vittima, o in generale allorché l'informazione sia avvenuta gratuitamente: come nel caso in cui si condiziona al dolo o alla malafede la responsabilità di colui che ha presentato a terzi una persona insolvente, della quale è stata invece assicurata la solvibilità; oppure per quanto concerne la responsabilità di amministratori di società, o di revisori di conti, nei confronti di terzi indotti ad attuare un finanziamento sulla base di fal-

se comunicazioni circa la consistenza economica di quell'impresa.

e) Infine vanno ricordate le norme che — sotto vari profili — tendono a far sì che la responsabilità civile venga sopportata interamente, nel caso di condotta improntata al dolo (o, talora, anche alla colpa grave), da colui che ha arrecato la lesione.

Si segnalano in questo gruppo l'art. 1229, 1° co., c.c., secondo il quale «è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave» (disposizione da intendere sicuramente come espressione di un principio generale, e applicabile perciò dinanzi a tutti i casi di lesione dolosa; non cioè soltanto a quelli in cui l'inadempimento doloso del debitore integra, al tempo stesso, gli estremi di un illecito extracontrattuale); nonché l'art. 1917, 1° co., c.c., in virtù del quale sono esclusi da ogni copertura assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, «i danni derivanti da fatti dolosi» (e va ricordato come una prescrizione di contenuto analogo, posta dall'art. 1900, 1° co., c.c., stabilisca che «l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, salvo patto contrario per i casi di colpa grave»). E nella stessa direzione appaiono orientati, all'interno del codice della navigazione, gli artt. 943 (risarcimento nel trasposto aereo di persone, per i danni subiti dalle persone trasportate), 944 (danni subiti dalle persone trasportate nei propri bagagli), 952 (trasporto marittimo di cose), 971 (responsabilità dell'esercente dell'aeromobile per danni a terzi sulla superficie o per danni da urto), 977 (urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile e una nave).

(1) Sull'equiparabilità fra dolo e colpa grave, v., in senso critico, CIAN, *Lata culpa dolo aequiparatur*, RDC, 1963, I, 148 ss.

(2) Cfr., ampiamente, SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959; BUSNELLI, *Buona fede in senso soggettivo e responsabilità per fatto ingiusto*, RDC, 1969, I, 427 ss. Si vedano pure CARIOTA FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, Padova, 1936, 160 ss.; L. COVIELLO jr., *Osservazioni e proposte sul progetto del secondo libro del codice civile*, Padova, 1938, 9; NATOLI, *Il possesso*, Pisa, II, 1972, 64 ss.; LUMINOSO, *La tutela aquiliana dei diritti personali di godimento*, Milano, 1972, 335 ss. In giurisprudenza, Cass., 6-2-1946, n. 106, MFI, 1946, 30; T. Firenze, 6-11-1961, FP, 1962, I, 1098.

(3) CARIOTA FERRARA, *I negozi sul patrimonio altrui*, cit., 160; NATOLI, *Il possesso*, II, cit., 61.

(4) Con riguardo particolare al dolo/raggiero contrattuale, TRABUCCHI, *Il dolo nella teoria dei vizi del volere*, Padova, 1937, 326 ss.; AULETTA, *Istituzioni di diritto privato*, Napoli, 1946, 129; MAIORCA, «Colpa civile (teoria gen.)», in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, 546; FORMICA, *Vizi della volontà: c) Dolo. Rassegna di giurisprudenza*, RDC, 1960, II, 245; LUPOLI, *Il dolo del debitore nel diritto italiano e francese*, Milano, 1969, 302; VISINTINI, *La reticenza nella formazione dei contratti*, Padova, 1972, 120 ss.; CARRARO, *Valore attuale della massima «fraus omnia corrumpit»*, RTPC, 1949, 797; PUCCINI, *Il dolo civile. Configurazione e limiti*, Milano, 1970, 362. Sulla violenza, FUNAIOLI, *La teoria della violenza nei negozi giuridici*, Roma,

1927, 224, nt. 1. Per la possibilità del concorso fra azione di rescissione del contratto e azione di danni ex art. 2043 c.c., MIRABELLI, *La rescissione del contratto*<sup>2</sup>, Napoli, 1962, 383.

## 2. La classificazione tradizionale «Delitti e quasi delitti» e il suo superamento nel codice vigente.

Nel testo degli artt. 1151 e 1152 c.c. del 1865, il dolo non era nominato in modo espresso. Alla scelta di introdurlo formalmente entro l'art. 2043 c.c. del 1942, i redattori non attribuirono comunque alcun significato particolare. In un passo dei lavori preparatori si legge infatti: «esso (cioè l'art. 2043) riassume gli artt. 1151 e 1152 del codice attuale (del '65) e fa riferimento espresso al dolo con una sintesi riassuntiva dei diversi gradi di colpa. In sostanza non vi è alcuna diversità di formulazione, mentre il concetto basilare resta fermo» (5).

Anche la maggior parte delle norme speciali oggi vigenti, che sono state sopra ricordate, mancavano di un esplicito corrispondente nella legislazione italiana (codice e leggi minori) in vigore sino ai primi decenni di questo secolo.

Se una presenza di carattere generale vuole ritrovarsi al dolo, essa andrà cercata per il passato nel binomio «delitti e quasi-delitti», che costituiva il titolo della parte dedicata alla responsabilità civile nel resto del c.c. del 1865. Si può così dire che il dolo, sino a ieri, connotava sub specie di sostantivo, ma innominatamente, un tipo autonomo e ben distinto di torto aquilano, mentre oggi esso costituisce l'espresso predicato di un «fatto» illecito che è ormai presentato, dal legislatore, come realtà generale e unitaria.

Le vicende storiche della classificazione «delitti e quasi-delitti» sono abbastanza risapute, ed è ben noto in particolare come fosse appunto prevalsa fra i nostri interpreti del secolo scorso — da un certo momento in avanti, e sull'onda di quanto era accaduto anche in Francia — la lettura che identificava nel delitto il comportamento doloso, e nel quasi-delitto il fatto colposo (6).

Si trattava in sostanza dell'accoglimento (7) delle definizioni proposte due secoli prima da Domat, e — con qualche sfumatura diversa — riprese successivamente da Pothier: definizioni tutte apprestate, com'è noto, per dare senso a una dicotomia romanistica abbastanza illustre da meritare di essere conservata anche nel diritto moderno, e che non poteva tuttavia più riproporsi dagli interpreti nella stessa accezione offerta dai giurisperiti latini e dai compilatori giustinianeî (8).

Anche il seguito è ben conosciuto. L'avvento del B.G.B. del 1900, dove per la parte dedicata alla responsabilità civile i redattori preferiscono l'intitolazione «Unerlaubte Handlungen», e la successiva approvazione del codice delle obbligazioni svizzero del 1911, il quale ricalca su questo punto il modello tede-

sco, sono gli episodi più illustri che sanciscono sul terreno comparatistico il declino ufficiale della classificazione intestata ai «delitti e quasi-delitti» (9).

Oltre alla volontà di imitare questi esempi, e ad altre considerazioni di carattere più generale, si fa sempre più strada nella dottrina italiana di quel periodo l'idea che il mantenimento di una coppia di sostantivi distinti sarebbe tanto meno giustificata in quanto il delitto e il quasi-delitto — si afferma — appaiono disciplinati nello stesso modo, sotto il profilo delle conseguenze giuridiche (10).

Di qui, nel 1942, la scelta definitiva favorevole alla sostituzione del binomio tradizionale con la nuova formula intitolata ai «fatti illeciti».

(5) Verbale n. 12, in *Atti della Commissione delle Assemblee legislative chiamate a dare il proprio parere sul progetto del codice civile, Libro delle obbligazioni*, Roma, 1940, 168.

(6) Contro altri tipi di proposte ricostruttive, ad esempio quella che intendeva per delitto il fatto illecito proprio, doloso o colposo, e che assumeva invece nel quasi-delitto le varie ipotesi di responsabilità per fatto altrui: in quest'ultimo senso, ad esempio, FREY, *Lehrbuch des französischen Civilrechts*, Mannheim, III, 1840, 163; ZACHARIAE, *Cours de droit civil français*<sup>2</sup>, trad. franc. dalla 5<sup>a</sup> ed. ted. (1839) di Aubry e Rau, Bruxelles, II, 1850, 95; fra i nostri interpreti, PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile*<sup>2</sup>, Firenze, IV, 1920, 228.

(7) Per l'ambiente italiano, RICCI, *Corso teorico pratico di diritto civile*, Torino, VI, 1880, 117; VIGNALI, *Commentario del codice civile italiano*, Napoli, VI, 1882; MATTEI, *Il codice civile italiano*, Venezia, IV, 1874, 124; FERRINI, «Delitti e quasi-delitti», in *DI*, IX, Torino, 1887-1889, I, 742; BRUNETTI, *Il delitto civile*, Firenze, 1906, I; CHIRONI, *La colpa extracontrattuale*<sup>2</sup>, Torino, 1906, I, 43; CESAREO CONSOLO, *Trattato sul risarcimento del danno in materia di delitti e quasi-delitti*<sup>2</sup>, Torino, 1914, 6 e 76; MINOZZI, *Studio sul danno non patrimoniale*<sup>3</sup>, Milano, 1917, 131; LOMONACO, *Delle obbligazioni*, Napoli-Torino, I, 1924, 291; N. STOLFI, *Le obbligazioni in generale*, Torino, 1932, 242-243; VERGA, *Errore e responsabilità nei contratti*, Padova, 1941, 121, nt. 1; ORLANDO CASCIO, *Teoria della responsabilità per colpa. Osservazioni critiche*, Milano, 1938, 28, nt. 55.

(8) Delitti talune figure introdotte successivamente: cfr., VENEZIAN, *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, in *Opere giuridiche. Studi sulle obbligazioni*, Roma, 1919, 21; GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*<sup>7</sup>, Firenze, V, 1919, 216; FERRINI, «Illecito (in genere)», in *NN.D.I.*, VI, Torino, 1938, 670.

(9) Per un giudizio positivo circa quella scelta, fra i nostri interpreti, BRUGI, *Il delitto civile*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1908, 350; GIORGI, *Obbligazioni*, V, cit., 217, nt. 1; G. ROTONDI, *Dalla «Lex Aquilia» all'art. 1151 c.c. Ricerche storico-dogmatiche*, RDCO, 1917, I, 287; VENZI, *Note a PACIFICI MAZZONI, op. cit.*, 345.

(10) BRUGI, *op. cit.*, 349; SARFATTI, *Le obbligazioni nel diritto inglese in rapporto al diritto italiano*, Milano, 1924, 288; ASCOLI, *Istituzioni di diritto civile*<sup>3</sup>, Milano-Genova-Roma-Napoli, 1934, 184; A. SCIALOJA, *Le fonti delle obbligazioni*, in *Saggi di vario diritto*, Roma, I, 1927, 49; N. STOLFI, *op. cit.*, 244; PACCHIONI, *Dei delitti e quasi-delitti*, Padova, 1940, 47.

## 3. La rilevanza del dolo nella responsabilità extra-contrattuale.

L'affermazione secondo cui colpa e dolo sarebbero sempre equivalenti dal punto di vista pratico, affer-

mazione spesso ripetuta per alcuni decenni anche dagli interpreti del codice civile del 1942 (11), non corrisponde però alla realtà del nostro sistema giuridico. Basta distogliere infatti lo sguardo dalle enunciazioni correnti, e volgerlo con più attenzione verso il materiale legislativo e giurisprudenziale, per constatare come accanto alle molte conferme che il principio riceve — là dove la presenza del dolo non modifica effettivamente in nulla, rispetto alla colpa, l'esito e il contenuto del giudizio di responsabilità — non manchino nel nostro ordinamento casi in cui esso si trova ad essere disapplicato o smentito. E ciò sia sul fianco dell'an respondeatur, data l'esistenza di situazioni in cui l'obbligo risarcitorio, come abbiamo appena visto, è previsto o viene ammesso comunque soltanto dinanzi al dolo, alla malafede o alla colpa grave dell'agente, e non invece nell'ipotesi di culpa levis (12). Sia sul fianco del quantum respondeatur, per la necessità o per l'opportunità — che talvolta si presenta — di far gravare sull'autore doloso della lesione certe conseguenze dannose del suo comportamento, di cui egli non risponderebbe se avesse agito per mera negligenza, e che determinano quindi un aumento del carico finale che gli viene complessivamente addossato.

Su tutte queste figure si avrà modo di tornare fra breve. E vedremo, in particolare, come la constatazione della loro esistenza vada ben oltre la scoperta di un campionario di ipotesi sparpagliate e disomogenee, destinate a figurare quali semplici eccezioni rispetto al principio dell'equivalenza, insuscettibili perciò di applicazione analogica.

Da un lato, la varietà di quelle situazioni, e delle singole accezioni di dolo (in senso ampio) cui volta per volta è attribuito risalto dal legislatore, appare tale per se stessa da spingere l'interprete a mettere immediatamente in questione l'attendibilità — o quantomeno il valore pratico, o l'attitudine descrittiva — di una rigida nozione unitaria di dolo, ovverossia il modello definitorio che risulta consegnato dalla tradizione.

Per quanto concerne lo svolgimento del giudizio di responsabilità vero e proprio, è spontaneo poi immaginare che il diverso rilievo effettuale del dolo, rispetto alla colpa, sia conseguenza del differente modo in cui ciascuno dei due tipi di colpevolezza incide sul contenuto, e sull'accertamento, dei restanti elementi della fattispecie, quali in particolare il danno, la causalità o l'ingiustizia — e sul conto di nessuno di questi elementi sarebbe dunque possibile pronunciarsi, almeno in tutta una serie di casi, prescindendo dalla considerazione per il tipo di colpevolezza ascrivibile all'agente.

Infine, se è vero che il carattere strutturale di questa incidenza è tale da poter giustificare — come invita anche il diritto comparato — il riconoscimento di

una clausola generale di repressione autonoma del dolo, diventa tanto più acuta l'esigenza di stabilire come si atteggiino entro quest'area i rapporti tra la funzione reintegratoria e le altre funzioni affidate alla responsabilità civile (preventiva, sanzionatoria, distributiva), quali siano i significati del comportamento, i crinali del giudizio equitativo, i rapporti fra sistema civile e sistema penale, la relazione fra diritto e morale, e così di seguito.

(11) Richiami in CENDON, *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, 1976, 13-14.

(12) CARRARO, *op. cit.*, 782; SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043, FP*, 1960, I, 1439-1440; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell'illecito civile*, Padova, 1966, 145-146; TRIMARCHI, «Illecito (dir. priv.)», in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 102; SCHLESINGER, *La «ingiustizia» del danno nell'illecito civile*, J, 1960, 336.

#### 4. Cenni di diritto comparato.

La diversità di statuto fra colpa e dolo, d'altra parte, è una realtà tutt'altro che sconosciuta nell'ambito del diritto comparato.

Basta pensare al codice svizzero delle obbligazioni, del 1911, il quale, nell'art. 41, dopo aver disposto con il 1° comma, che «chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza», aggiunge nel 2° comma, che «parimenti chiunque è tenuto a riparare il pregiudizio che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi»; e accanto ad esso si potrebbe rammentare l'art. 43, il quale sancisce che il modo e la misura del risarcimento siano determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze «e della gravità della colpa»; l'art. 44, dove è previsto che il giudice possa ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto, oltreché nei casi di consenso dell'avente diritto, o di concorso della vittima nella produzione del danno, anche per il motivo che «la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile», ma ciò soltanto quando costei non abbia «cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave»; e, infine, l'art. 49, ove si dispone che colui che «è pregiudicato nelle sue relazioni personali», oltre al risarcimento ordinario del danno, può domandare «quando la speciale gravità dell'offesa o della colpa lo giustifichi, anche il pagamento di una somma a titolo di riparazione».

Si pensi inoltre, per venire al sistema tedesco, al § 826 del B.G.B., che ha ispirato direttamente l'art. 41, 2° co., del codice svizzero (al quale è simile nella formulazione); e andrebbero qui ancora rammentati i §§ 825 e 847, 2° co., i quali — l'uno per i danni patrimoniali, l'altro per i danni non patrimoniali — limitano espressamente al caso di raggirò, minaccia o abuso di un rapporto di dipendenza la responsabi-

lità di colui che abbia indotto una donna a una coabitazione coniugale; il § 839, che prospetta come sussidiaria la responsabilità del funzionario di Stato che abbia arrecato il danno per semplice negligenza; e infine, seppur su un terreno più ampio della responsabilità, il § 226, secondo il quale «l'esercizio di un diritto è inammissibile, quando esso può avere unicamente lo scopo di arrecare danno ad altri».

Si può ancora ricordare il codice civile austriaco del 1811 (A.B.G.B.), il quale mostra di distinguere frequentemente fra malizia e imprudenza. Così, nel § 1300, a proposito della responsabilità di chi abbia fornito a un terzo consigli erronei, in materia di cui egli non sia direttamente esperto (risponderà solo se abbia agito scientemente); nel § 1302, per il caso di concorso di più persone nella produzione del danno (la solidarietà nell'obbligo è prevista come regola per l'ipotesi di dolo, mentre per l'ipotesi di colpa essa è ammessa soltanto se sia incerto in quale misura ciascuno degli autori abbia contribuito alla lesione); nel § 1315, per il caso in cui taluno abbia consapevolmente proposto ad altri, per un determinato affare, una persona pericolosa o incapace; nel § 1324, a proposito dell'ammontare del risarcimento dovuto alla vittima (solo se v'è stato dolo, o una «negligenza grossolana», è dovuto anche il lucro cessante); nel § 1331, il quale prevede che ove il danno a una cosa sia stato arrecato con petulanza e malignità (*Mutwille und Schadenfreude*), la vittima possa pretendere anche «il valore di speciale affezione»; nel § 1332, sul tempo al quale va calcolato, per la fissazione del risarcimento, il valore della cosa distrutta (in caso di colpa lieve, il valore può essere soltanto quello del momento in cui fu arrecato il pregiudizio, in caso di dolo va dato il maggior valore della cosa nel tempo tra il danneggiamento e l'inizio del processo).

Anche nell'ambito dei sistemi di common law, non sono poche le ipotesi di responsabilità imperniate sull'esistenza di una malice dell'agente, o di fatti psicologici a questa riconducibili: come dimostrano — per ricordare gli esempi più illustri — le soluzioni applicate dalle corti inglesi e americane sul terreno dei torts di misrepresentation, di malicious prosecution, di defamation (almeno in talune situazioni), di inducing breach of contract, di intimidation e conspiracy, e in generale di interference with economic relations. E si sa poi come il rilievo per la doloosità della condotta non manchi di esercitare un'influenza decisiva anche ai fini dell'ammontare del risarcimento, in particolare per quanto concerne la possibilità di una condanna dell'agente alla corresponsione dei cosiddetti punitivi o exemplary damages (una somma cioè ulteriore e indipendente rispetto alla misura del danno economico effettivamente arrecato, e che ha proprio la funzione di sanzionare in forma più

severa il comportamento di chi abbia arrecato la lesione di proposito).

##### 5. La nozione di dolo.

È opinione diffusa fra i nostri interpreti (13), che sia rilevante anche sul terreno dell'illecito civile la definizione di dolo offerta dall'art. 43 c.p., e cioè la nozione secondo cui si è in presenza del dolo allorché l'evento dannoso sia stato previsto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione.

L'opinione può essere condivisa, anche se — com'è stato rilevato (14) — alcune delle elaborazioni e delle precisazioni offerte dai penalisti si adattano con difficoltà, e in certi casi non possono proprio essere importate, nell'ambito aquiliano. Va comunque tenuta ferma la necessità che il prodursi dell'evento dannoso sia stato davvero «voluto» (*Willenstheorie*), essendo invece insufficiente che l'agente, senza volere davvero l'evento, si sia semplicemente «rappresentato» (*Vorstellungstheorie*), quest'ultimo come conseguenza probabile della propria condotta (15).

Certamente, la decisione sull'esistenza o meno del dolo potrà rivelarsi talora tutt'altro che semplice, vari essendo i fattori da prendere in considerazione nel corso del giudizio, fra cui soprattutto il grado di probabilità assegnato anticipatamente dal convenuto al verificarsi dell'evento, e — appunto — l'atteggiamento psicologico tenuto nei confronti di quest'ultimo. Tendenzialmente, gli estremi del dolo (rilevante ai fini aquiliani) potranno dirsi raggiunti allorché, dinanzi a un determinato accadimento valutato in partenza come effetto probabile della futura azione od omissione, il convenuto risulti aver agito del tutto incurante e indifferente che quella probabilità si traducesse effettivamente in realtà.

Va tenuta poi ferma la nozione, anch'essa di carattere generale, secondo cui il dolo dovrà ritenersi escluso nei casi in cui sia mancata nell'agente — per effetto di un errore di fatto, o dell'altrui raggiro, o per ignoranza sulle caratteristiche giuridiche della situazione interessata — la coscienza dell'antigiuridicità (16). Sarà esclusa altresì la responsabilità di chi risulti aver agito perché costrettovi dall'altrui violenza (art. 46 c.p.).

Queste notazioni, e tutte le altre simili che potrebbero aggiungersi (attingendo anche dai risultati cui è approdata la scienza penalistica), debbono essere però integrate — come sopra si diceva — tenendo conto che, in una vasta serie di ipotesi, il legislatore o la giurisprudenza attribuiscono valore a fatti psicologici che, per un verso o per l'altro, si distaccano rispetto al modello unitario di dolo, quale risulta consacrato nelle impostazioni tradizionali.

È bensì vero, ad esempio, che l'accezione destinata

a rilevare nella gran parte dei casi sarà semplicemente quella di dolo «generico» — corrispondente cioè a un tipo di volizione polarizzata sulla mera produzione dell'evento: senza necessità che siano state calcolate e desiderate anche le ripercussioni dannose (dell'evento stesso) presso la persona o nel patrimonio della vittima (17).

Non mancano però ipotesi in cui, ai fini della responsabilità occorre l'accertamento di un animus nocendi, vero e proprio, come dimostra ad esempio la formula di cui il legislatore si è servito per la definizione degli atti emulativi («atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri»), o come provano gli orientamenti seguiti dalla stessa giurisprudenza per talune ipotesi di concorrenza sleale (18).

E deve ancora ricordarsi come, sul terreno del nesso causale, per quanto attiene all'imputazione di taluni eventi eccezionali (eventi-primi o eventi-conseguenze), o comunque di riflessi pregiudizievoli particolarmente sofisticati o idiosincratici, il giudizio risarcitorio sia frequentemente destinato a risolversi in maniera positiva soltanto quando risulti che il convenuto ha deliberatamente mirato a provocare quel certo risultato svantaggioso — di nuovo risultando insufficiente una semplice consapevolezza del suo probabile avverarsi.

D'altro canto, quando si insiste, come spesso avviene, nel sottolineare l'incomunicabilità tra le due nozioni di dolo «vizio del volere» e dolo «elemento dell'illecito», si dimentica che, proprio in caso di dolo incidente (art. 1440 c.c.), il contraente in malafede è tenuto a risarcire all'altra parte danni che certamente hanno natura aquiliana (19); senza poi dire dell'altra responsabilità che, anche in caso di dolo causam dans, può accompagnarsi all'annullamento del contratto. E, in generale, tutte le precisazioni circa l'estraneità dell'idea di raggiro alla nozione di dolo extracontrattuale — seppure esatte in linea di massima — trascurano però il fatto che è proprio la presenza di un inganno a conferire il connotato di anti giuridicità a comportamenti come la seduzione, o come lo spoglio effettuato a mezzo dell'ufficiale giudiziario (20).

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, confermando ulteriormente un dato che è comune anche all'esperienza di altri ordinamenti di civil e di common law, e che è del resto omogeneo — per quanto riguarda il nostro ambiente — con le varie considerazioni circa i caratteri di tipicità da cui appaiono contrassegnati, in misura maggiore o minore, tutti i sistemi di responsabilità retti sopra una clausola generale. Una volta riconosciuto, in altri termini, che il grado di colpevolezza rilevante ai fini della condanna risarcitoria è una funzione più o meno diretta delle componenti obiettive della fattispecie, la stessa varietà

degli interessi personali e patrimoniali suscettibili di entrare nel gioco della responsabilità, avverte immediatamente quanto ricca possa essere la gamma delle realtà soggettive destinate a essere prese in considerazione.

Si soddisfa così — attraverso l'offerta del «dolo» quale contenitore generale per ogni dato che oltrepassi la frontiera d'intensità della colpa (lieve o grave) — anche l'esigenza di assicurare una collocazione formalmente unitaria a quei vari fatti psicologici, rilevanti ai fini aquiliani, che dal legislatore o dalla giurisprudenza risultano volta a volta presentati con appellativi differenti e specifici (quali appunto scienza, sorpresa, fraudolenza, arte, malafede, reticenza, inganno, preordinazione, violenza, menzogna, animus, e così via).

(13) CASSETTA, *L'illecito degli enti pubblici*, Torino, 1953, 42, nt. 81; QUAGLIARIELLO, *Sulla responsabilità da illecito nel vigente codice civile*, Napoli, 1957, 30; POGLIANI, *Responsabilità e risarcimento da illecito civile*<sup>2</sup>, Milano, 1969, 8; MESSINEO, *Manuale*, V, cit., 539; C. F. GROSSO, *Sulla rilevanza di principi e norme penali in ordine a taluni aspetti dell'elemento soggettivo nell'art. 2043 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. pen.*, 1962, 67; ALESSI, *La responsabilità della Pubblica Amministrazione*<sup>3</sup>, Milano, 1955, 11; RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962, 104.

(14) PLANIOL, *Dol civil et dol criminel*, in *Rév. crit. légis. jurispr.*, 1893, 545; MAIORCA, *Colpa*, cit., 566; BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni*, Milano, 1956, 180 ss.

(15) Richiami in CENDON, *Il dolo*, cit., 174 ss.

(16) Richiami in CENDON, *Il dolo*, cit., 177.

(17) CASSETTA, *L'illecito*, cit., 43; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza*, cit., 179; MAIORCA, *Colpa*, cit., 566; Cass., 30-6-1954, n. 2244, *RGI*, 1955, «Responsabilità civile», n. 193; BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni*, Milano, II, 1964, 458; LUPOI, *Il dolo*, cit., 584; BRASIELLO, *I limiti*, cit., 36; SCOGNAMIGLIO, «Responsabilità civile», in *NN.D.I.*, XV, Torino, 1968, 640; FRIGNANI, *L'injunzione nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, 421; ZICCARDI, *L'induzione all'inadempimento*, Milano, 1979, 185 ss.

(18) T. Milano, 17-7-1967, *RGI*, 1967, «Concorrenza», n. 32; A. Milano, 14-9-1963, *RFI*, 1965, «Concorrenza», n. 119; A. Milano, 21-9-1963, *ibid.*, 1964, voce cit., n. 95; Cass., 18-7-1967, n. 1824, *RGI*, 1967, voce cit., n. 25; Id., 17-1-1974, n. 125, in *Arch. resp. civ.*, 1974, 226.

(19) TRABUCCHI, *Il dolo*, cit., 328; MAIORCA, *Colpa*, cit., 605; VISINTINI, *La reticenza*, cit., 120; BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*<sup>2</sup>, Torino, 1962, II, 856; SCADUTO e RUBINO, «Illecito (atto)», in *N.D.I.*, VI, Torino, 1938, 707; CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1949, 29.

(20) Per la necessità dell'inganno, in quest'ultimo caso, Cass., 31-1-1958, n. 342, *FP*, 1958, I, 1159. Sulle caratteristiche di dolo negoziale del «dolo» che impedisce alla vittima dell'errore giudiziario di ottenere ex art. 571 c.p.p., la riparazione, TRANCHINA, «Riparazione alle vittime degli errori giudiziari», in *NN.D.I.*, XV, Torino, 1968, 1195.

## 6. Il dolo nella fattispecie di responsabilità.

La varietà delle ipotesi che ricadono entro l'area controllata in via esclusiva dal dolo, appare tale che ben difficilmente una formula sintetica — in cui fondere le note comuni ad ognuna di quelle figure, ossia

i tratti complessivi che valgono a distinguerle rispetto al campo governato dal principio dell'equivalenza — riuscirebbe a mantenere una ricchezza di contenuto apprezzabile. Si può dire tendenzialmente che, ai fini del giudizio di responsabilità, la scelta del criterio di imputazione si orienterà verso il segno del dolo allorquando — sulla base della gerarchia di valori desumibili dall'ordinamento, e tenuto conto delle peculiarità della singola combinazione da amministrare — si sia concluso per una supremazia dell'interesse di cui è portatore il danneggiante, rispetto all'opposta posizione vantata dalla vittima; o, più in generale, allorché le prerogative esercitate dal convenuto rientrano nel novero di quelle libertà che, ove fossero assoggettate a comandi o a imposizioni di prudenza, finirebbero per perdere tutto o gran parte del loro valore (21).

Quanto poi al ruolo affidato alla colpevolezza all'interno della fattispecie di responsabilità — così come, nel corso del giudizio, si svolge la ricostruzione delle varie componenti della stessa — la necessità di trovare una spiegazione alla possibile esclusività del dolo (e in generale alla varietà dei criteri di collegamento utilizzati volta a volta dal legislatore) porta a negare che la colpa e il dolo assolvano, per il giudice, la funzione di elementi puri e semplici di imputazione del danno. La verità piuttosto è che, nell'ambito del torto soggettivo, il momento dell'imputazione è destinato a entrare sempre in gioco come verifica dell'applicabilità di un ben preciso criterio di riferimento: e la scelta di quest'ultimo, fra i vari titoli possibili, non può che avvenire in precedenza, nel corso dell'indagine su ciascuno degli elementi obiettivi della fattispecie (22).

a) Per quanto concerne in primo luogo l'elemento del danno, vanno ricordate qui allora tutte le situazioni in cui il danno stesso non sorge neppure in capo alla vittima — o si produce comunque in misura più attenuata — laddove sia assente ogni intenzionalità della condotta. È infatti palese come il dolo, nel dar luogo per se stesso all'insorgere delle ripercussioni negative, o nel guadagnare al risarcimento la maggior quota di pregiudizio (rispetto a quella che avrebbe avuto luogo nell'ipotesi di colpa), assolva un ruolo diverso e indipendente rispetto all'altra funzione di identificazione del responsabile. Gli esempi possono essere quelli delle lesioni all'onore e al decoro, e ancora talune figure di danno non patrimoniale, oppure di violazione di un interesse d'affezione (verso una cosa, o un animale), e in generale ogni situazione in cui le offese e sofferenze dell'attore mostrino per l'appunto di dipendere, nella loro esistenza o nel loro ammontare, dall'aver il convenuto agito deliberatamente oppure per semplice negligenza (23).

b) Venendo poi al rapporto di causalità fra azione ed

evento (evento-primario, eventi-conseguenze, ripercussioni svantaggiose dell'uno o degli altri), il punto di partenza del discorso è rappresentato da un richiamo al criterio generale secondo cui, fra i vari accadimenti derivanti dall'azione o dall'omissione del convenuto, sono destinati a rimanere fuori dal computo della responsabilità tutti quelli di natura eccezionale — o che si presentino come anomali, indiretti, troppo lontani, inadeguati rispetto al comportamento, e così via.

È ben nota la giustificazione del principio. Troppo spesso, altrimenti, il timore di andare incontro ad un risarcimento esteso fino a ricomprendere capitoli del genere, peserebbe ab origine come fattore di mortificazione per la libertà di movimento dei singoli, risolvendosi complessivamente in un danno rilevante per l'economia generale — o comunque in un mancato attivo superiore, nel suo insieme, rispetto al totale di distruzioni di ricchezza che quelle manovre possono occasionalmente provocare.

Il sacrificio ex lege Aquilia della vittima, tuttavia, è per l'appunto giustificato solo allorché la condotta pregiudizievole sia stata meramente colposa; di fronte a iniziative ispirate alla volontà di nuocere al prossimo, ogni motivo di indulgenza e comprensione è destinato invece a cadere, ampliandosi corrispondentemente il numero degli eventi suscettibili di entrare a far parte del rischio vietato (24).

Ciò vale sicuramente ove sia emerso che l'agente era in possesso di notizie particolari sul conto dell'altra parte, tali da consentirgli di prevedere con sicurezza fin dall'inizio — a differenza di quanto avrebbe potuto fare una persona disinformata — che le cose si sarebbero svolte secondo quella certa sequenza. Ma il disvalore sociale proprio della condotta dolosa appare tale, già in una considerazione di politica del diritto, che si renderà spesso possibile un'imputazione causale di eventi o di ripercussioni dannose anche al di là dell'eventualità di una macchinazione, e cioè pure nel caso in cui risulti che le informazioni e le volizioni del convenuto non erano, in realtà, andate oltre la soglia del primo fra gli accadimenti lesivi (25).

Strettamente collegata a tutto ciò è, poi, la regola secondo cui — tranne casi particolari (26) — il convenuto negligente non sarà responsabile per il danno che la vittima sia venuta a subire a seguito di un proprio atto volontario; così come il nesso di causalità dovrà considerarsi tendenzialmente interrotto allorquando, fra la condotta iniziale e l'evento dannoso, si sia interposto il fatto doloso di un terzo (27).

c) Per quanto concerne poi il requisito dell'ingiustizia, la considerazione centrale in questa sede è che, per l'ordinamento giuridico, non esistono sostanzialmente interessi di natura personale o economica i quali — nella molteplicità delle combinazioni entro

cui ciascuno di essi figura volta a volta calato, e cioè nella varietà delle posizioni contro le quali la vittima può trovarsi ad entrare in conflitto — possano dirsi salvaguardate a priori, una volta per sempre, in relazione a un tipo ben preciso e immutabile di colpevolezza (28).

Anche per le figure in cui la specificità della materia regolata è tale da aver consentito al legislatore di fissare un ben determinato criterio di collegamento, la realtà può in concreto presentarsi arricchita da questo o da quel dettaglio specifico, abbastanza significativo — per ipotesi — da far apparire non più adeguato un simile modello di sistemazione soggettiva. E un'eventualità del genere è tanto meno improbabile, poi, allorché il solo punto di riferimento normativo per l'interprete sia rappresentato dalla clausola generale di responsabilità: accadrà allora ancor più spesso che l'inserirsi nella vicenda di qualche circostanza atipica, renda impraticabile o irragionevole una soluzione orientata sulla sufficienza della colpa lieve — e che debba essere il giudicante, quindi, a stabilire direttamente la soglia della colpevolezza dinanzi a cui l'interesse colpito può assumere rilevanza giuridica (29).

Mentre si conclude con l'assegnazione al danno di una precisa qualifica formale, che possiamo chiamare di astratta o provvisoria risarcibilità, l'inchiesta relativa all'ingiustizia appare dunque la parte del processo in cui l'interprete deve provvedere, valutate le opposte posizioni, all'elezione del titolo di responsabilità per il caso sottoposto al suo controllo. L'accertamento che l'autore materiale abbia violato effettivamente quella certa regola di condotta, concreterà il momento terminale del giudizio, permettendo l'imputazione definitiva del danno: ma è una ricerca che nasce già orientata dai risultati della fase precedente, trattandosi appunto di indagare non già su un tipo casuale di colpevolezza, bensì su quello che è ormai stato postulato come elemento soggettivo necessario affinché il danno possa dirsi ingiusto. Di qui anche la possibilità di sciogliere un altro dei nodi indicati sopra. Posto che l'ingiustizia è in rapporto diretto con la colpevolezza e che al suo interno quest'ultima si scompone in alcuni sub-criteri differenti, ciascuno dei quali scelto volta a volta secondo principi di razionalità e di convenienza, nessuna gerarchia si potrà ammettere fra i differenti esiti di responsabilità; e appare soprattutto inaccettabile un paradigma di regola ed eccezioni, il quale impedirebbe un'eleggibilità del dolo là dove pur valessero considerazioni di opportunità analoghe a quelle che, occasionalmente, hanno fatto adottare quel titolo dal legislatore (o lo vedono al centro di una consolidata tradizione giurisprudenziale).

Il significato della formula prevista nell'art. 2043 c.c. («Qualunque fatto...») deve quindi intendersi ri-

stretto all'affermazione per cui il danno che sia ingiusto già per colpa sarebbe tale anche se fosse dimostrabile un intento dell'autore di causarlo. È questa l'ipotesi più propizia per la vittima, la prima a dover essere vagliata, e sarà quella ad incontrarsi più frequentemente, sicché si può ben dire che quel testo sancisca una relazione statisticamente favorevole alla colpa. Ma un verdetto eventualmente negativo, che sortisse da tale prima inchiesta, non potrà indurre a pronunciarsi automaticamente nel senso dell'irresponsabilità, restando ancora da appurare se quell'atto non debba sanzionarsi ad altro titolo.

(21) KRAINZ, *System des österreichischen allgemeinen Privatrechts*<sup>3</sup>, Wien, II, 1900, 311; v., TUHR, *Partie générale du code fédéral des obligations*, tr. franc., Lausanne, 1929, 328, nt. 41; DEMOGUE, *Traité des obligations en général*, Paris, 1923-1933, I, III, 384; P. ESMEIN, in AUBRY e RAU, *Cours de droit civil français*<sup>6</sup>, Paris, VI, *Obligations*, I, 1952, 468 ss.; STARCK, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, Paris, 1947, 201 e 440; DELYIANNIS, *La notion d'acte illicite considéré en sa qualité d'élément de la faute délictuelle*, Paris, 1952, 34; ancora P. ESMEIN, in PLANIOL-RIPERT, *Traité pratique de droit civil*, Paris, VI, *Obligations*, I, 1952, 696; GINOSSAR, *Liberté contractuelle et respect des droits des tiers*, Paris, 1963, 94; BONASI BENUCCI, *La responsabilità civile. Rassegna di giurisprudenza*, Milano, 1958, 223 ss.; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza*, cit., 146, nt. 22; TRIMARCHI, *Illecito*, cit., 104.

(22) Con vari accenti, MAIORCA, *Colpa*, cit., 579; RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, 538; MÜNzBERG, *Verhalten und Erfolg als Grundlagen der Rechtswidrigkeit und Haftung*, Frankfurt a. Main, 1966, 439; CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza*, cit., 199; HANAU, *Die Kausalität der Pflichtwidrigkeit*, Göttingen, 1971, 110.

(23) FERRINI, *Delitti e quasi-delitti*, cit., 803; MINOZZI, *Studio sul danno non patrimoniale*, cit., 235; KNÖPFEL, *Billigkeit und Schmerzensgeld*, AcP, 1965, 155; RÜTELMANN, *Schmerzensgeld*, NJW, 1964, 1458 ss.

(24) GIORGI, *Obbligazioni*, cit., II, 154; FERRINI, *Delitti e quasi-delitti*, cit., 795; COPPA ZUCCARI, *La «compensazione delle colpe»*, Modena, 1909, 245; MANDRIOLI, *Le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento doloso*, RDCo, 1921, I, 56, nt. 1; TILSCH, *Del nesso causale nel diritto civile*, in *Scritti giuridici dedicati a G. Chironi*, Torino, I, 1915, 627-628; N. STOLFI, *Le obbligazioni*, cit., 242; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Padova, 1934, 174 ss.; PACCHIONI, *Delitti e quasi-delitti*, cit., 143; GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto dannoso» e «conseguenze»*, RDCo, 1951, I, 412; BARBERO, *Sistema*, II, cit., 865, nt. 7; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967, 84 ss.; REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967, 178 ss.; PUCCINI, *Il dolo civile. Configurazione e limiti*, Milano, 1970, 341.

(25) GABBA, *Contributo alla teoria del danno e del risarcimento, in Nuove questioni di diritto civile*, Torino, I, 1905, 220 e 231-232; M. ROTONDI, *L'abuso del diritto*, RDC, 1923, 452, nt. 1; SCOGNAMIGLIO, «Risarcimento del danno», in *NN.D.I.*, XVI, Torino, 1969, 13; GIUSIANA, *Il concetto di danno giuridico*, Milano, 1944, 84.

(26) V., CENDON, *Il dolo*, cit., 60.

(27) TRIMARCHI, *Causalità e danno*, cit., 116 ss.; FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960, 120, nt. 60; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità*, cit., 174; SCRIBANO,

*Trattato della malafede nel diritto civile italiano*, Catania, 1922, 364; CENDON, *op. cit.*, 63-71.

(28) CARRARO, *Valore attuale*, cit., 796 e 801, nt. 47; MAIORCA, *Colpa*, cit., 605; SACCO, *L'ingiustizia*, cit., 1431 ss.; PETROCELLI, *L'antigiuridicità*<sup>2</sup>, Padova, 1960, 69 ss.; SCHLESINGER, *La «ingiustizia»*, cit., 338; CIAN, *op. cit.*, 67; TRIMARCHI, *Illecito*, cit., 103; NATOLI, *Il possesso*, II, cit., 64; ZICCARDI, *L'induzione*, cit., 161 ss.

(29) RUBINO, *La fattispecie*, cit., 538; MAIORCA, *op. cit.*, 584; HANAU, *op. cit.*, 110.

### 7. Le funzioni della responsabilità nell'area del dolo.

Anche l'intreccio delle funzioni proprie della responsabilità civile mostra di svolgersi, nell'area di rilevanza esclusiva del dolo, in maniera diversa rispetto a quanto non accada per il territorio governato dal principio dell'equivalenza.

Con riguardo alla funzione reintegratoria, in primo luogo, è innegabile che l'immunità accordata a priori al convenuto negligente si traduce, comparativamente all'altra ipotesi, in una minore considerazione e salvaguardia per i profili di tutela della vittima. Prevale infatti l'esigenza di non impacciare e non scoraggiare preventivamente, come avverrebbe invece con la minaccia di una responsabilità a titolo di colpa, il compimento di tutta una serie di attività umane, tanto essenziali per l'interesse dei singoli, o comunque tanto importanti per la collettività, da far apparire secondario e accettabile — rispetto al pericolo di una loro cessazione — l'inconveniente di lasciare indifesa la vittima della negligenza (30).

È appena il caso di precisare, ad ogni modo, come tutti i discorsi relativi alla maggior quantità di sacrifici cui la soluzione in esame esporrebbe la vittima, possano giustificarsi solamente alla luce di un raffronto che sia condotto rispetto al territorio di sufficienza della colpa lieve. Ove il paragone si svolga invece rispetto all'area dell'irresponsabilità, la conclusione finale è esattamente opposta, essendo palese come per il danneggiato sarà ben più conveniente una regola che lo protegga quantomeno di fronte all'altrui dolo, in confronto a una soluzione che lo lascerebbe privo di qualsiasi caso di possibilità di reazione.

E proprio quest'ultimo appare, in effetti, il punto di vista più corretto e più rispondente all'evoluzione dell'istituto aquiliano. La storia mostra appunto come non sia pressoché mai accaduto che una lesione, già ordinata sotto il segno della colpa, abbia visto modificare con il tempo il proprio titolo in quello più ristretto: e rivela come sempre, invece, la funzione del dolo sia stata quella di attirare nel campo dell'illecito, e sanzionare con l'obbligo al risarcimento, comportamenti dannosi in precedenza irrilevanti — con l'esito finale, cui si è assistito per non pochi casi, grazie anche a un succedersi di reclami identici nel corso del tempo, di una conversione del criterio di partenza in quello ordinario della colpa.

E si è osservato come ogni futura applicazione dovrebbe pur essa mantenere, tendenzialmente, orientamenti di segno non diverso, con un aumento cioè degli illeciti di dolo a tutte spese del territorio dell'irresponsabilità, non già dell'area signoreggiata dalla colpa — a parte i rari casi in cui il progresso sia dato proprio dallo scambio opposto (31).

Sempre questa sarà, poi, la prospettiva nella quale affrontare le obiezioni che fanno capo alla difficoltà di provare il dolo. Anche senza cioè un richiamo a tutte le situazioni in cui, al di fuori della responsabilità civile, un soggetto può vedersi chiamato a fornire la prova intorno ai propositi o all'animumus di un altro (32), occorre appunto tenere presente quali siano, nel nostro caso, i punti messi a paragone. Non v'è dubbio, infatti, che alla vittima del danno converrà pur sempre trovarsi gravata di quell'onere probatorio, con quel tanto di speranza ch'esso importa, piuttosto che versare in una condizione in cui neppure la dimostrazione della malafede dell'agente potrebbe giovare ai fini del risarcimento.

D'altro canto le difficoltà della prova, se non possono essere ignorate completamente, non vanno neanche esagerate sino a credere che il mezzo per poterle superare sia unicamente la confessione dell'autore dell'illecito. Pur se è un tratto del mondo dello spirito, e privo di una forma vera e propria, l'intento di arrecare pregiudizio non è certo senza modi per esprimersi e per farsi riconoscere dagli altri — tanto più quando il danno non sia rimasto nella sfera dei propositi, ma sia stato davvero cagionato dall'autore (33).

Affinché quell'onere probatorio possa dirsi soddisfatto, nella grande maggioranza dei casi, basterà risulti dunque l'esistenza di quei fatti esteriori che le regole di esperienza (maturate sul terreno dell'id quod plerumque accidit, e rafforzate nella loro attendibilità dal rilievo della tipicità dei più frequenti comportamenti lesivi) insegnano essere normalmente inseparabili dall'intenzione: senza che si possa parlare, per questo, di una vera e propria presunzione di dolo, o di una completa inversione dell'onere della prova, dal momento che il giudice resta libero nell'apprezzamento degli elementi forniti dall'attore, e dei contro-indizi offerti eventualmente dal convenuto (34).

(30) VENEZIAN, *Danno e risarcimento*, cit., 117 e 211-212; FER-  
RINI, *Delitti e quasi-delitti*, cit., 213; BONASI-BENUCCI, *La responsabilità civile*, cit., 213; CIAN, *Lata culpa*, cit., 174; TRIMARCHI, *Illecito*, cit., 101-102.

(31) CENDON, *Il dolo*, cit., 329.

(32) RIPERT, *La règle morale dans les obligations civiles*<sup>4</sup>, Paris, 1949, 288 ss.; M. ROTONDI, *L'abuso del diritto*, cit., 452; GORPHE, *Le principe de la bonne foi*, Paris, 1928, 243; JOSSERAND, *De l'esprit des droits et de leur relativité*<sup>2</sup>, Paris, 1939, 351.

(33) COPPA ZUCCARI, *La «compensazione delle colpe»*, cit., 148; VERGA, *Errore e responsabilità*, cit., 117-118, nt. 1; SACCO,

*La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Torino, 1949, 27; SANTINI, *La vendita a prezzo imposto*, RTPC, 1952, 1090, nt. 129; MAIORCA, *Colpa*, cit., 567; DEVOTO, *L'imputabilità e le sue forme nel diritto civile*, Milano, 1964, 136.

(34) RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, RDC, 1965, I, 289; TRIMARCHI, *Illecito*, cit., 103; LUPOLI, *Il dolo*, cit., 498; RUBINO, *La fattispecie*, cit., 45; SCRIBANO, *Trattato della malafede*, cit., 443; BARASSI, *Obbligazioni*, cit., II, 567; BIANCA, *Dell'inadempimento*, cit., 312; VISINTINI, *La reticenza*, cit., 285, nt. 61; FURNAIOLI, «Dolo (dir. civ.)», in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 474; VENDITH, «Dolo (dir. pen.)», in *NN.D.I.*, VI, Torino, 1960, 161; M. GALLO, «Dolo (dir. pen.)», in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 802; SCOGNAMIGLIO, «Responsabilità civile», cit., 640.

### 8. Sanzione e prevenzione.

Quanto poi alla funzione sanzionatoria della responsabilità, la maggior evidenza ch'essa è destinata ad assumere entro l'area di rilevanza esclusiva del dolo — rispetto al territorio dell'equivalenza — appare testimoniata da tutta una serie di indici testuali, fra i quali vanno ricordati specialmente: a) è nulla, in virtù dell'art. 1229 c.c., qualsiasi clausola di esonero della responsabilità in relazione ai danni dolosamente arrecati; b) nell'ipotesi di dolo, viene meno per l'autore del fatto dannoso l'eventuale copertura di un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile (art. 1919, 1° co., c.c.); c) allorché il torto civile integri gli estremi di un reato (e vanno qui considerate, soprattutto, le ipotesi sanzionate penalmente a titolo di dolo), sarà dovuto alla vittima anche il risarcimento del danno non patrimoniale; d) lo stesso danno patrimoniale, quand'anche rilevante già a titolo di colpa, sarà talvolta risarcibile in misura maggiore là dove l'agente risulti aver agito di proposito, invece che per semplice leggerezza; e) talune poste aggiuntive di carattere pecuniario — come la riparazione in caso di diffamazione a mezzo stampa, qualche ipotesi di pena privata, oppure l'obbligo di riversare alla vittima l'arricchimento (superiore al danno) conseguito attraverso l'illecito — vengono anch'esse in risalto solamente o prevalentemente in presenza del dolo (35).

Tutti questi elementi indicano allora con quali peculiarità verrà a svolgersi, nell'area del dolo, la funzione preventiva della responsabilità. Vi è una molteplicità di fattori che — sia per considerazioni di carattere essenzialmente morale (36), sia per il rilievo che, nel caso di una macchinazione dolosa, il danno ha molte più probabilità di realizzarsi che non nel caso di colpa (37) — debbono premere, e gravano effettivamente, sull'autore potenziale della lesione, inducendolo ad astenersi dall'agire con dolo: mancano invece, proprio per la certezza iniziale dell'irresponsabilità, elementi formali che possano distogliere il soggetto dal compimento di un atto imprudente. Ciò rende fondata la conclusione secondo cui, tra i vari motivi di politica del diritto che ven-

gono in considerazione, un riferimento importante per stabilire se una determinata attività vada repressa solamente a titolo di dolo, oppure anche a titolo di colpa lieve, dovrebbe essere proprio quello della prevenzione di fatto: ammettere cioè una soluzione del genere unicamente o prevalentemente là dove elementi di carattere non strettamente giuridico — come il timore di censure o riprovazioni di ordine etico, fattori di educazione o di costume, il pericolo di un danno per l'autore stesso, la certezza di dover affrontare una serie di spese — valgono comunque a spingere l'autore ad un comportamento coscienzioso (38).

Sulla base dei rilievi appena esposti, è agevole osservare infine come, nell'area del dolo, poiché viene meno l'esigenza di salvaguardare il danneggiante rispetto all'onere di risarcimenti eccessivamente gravosi, perda significato ogni riflessione circa i fattori — di carattere economico e giuridico — utili a consentire alla responsabilità civile lo svolgimento di compiti distributivi. Lungi dal dover essere sparpagliato in una miriade di quote, ciascuna delle quali messa a carico di una molteplicità di soggetti assicurati, il costo della riparazione è destinato a rimanere qui, almeno per quanto concerne il gioco degli elementi di natura formale, sopra la persona che ha arrecato il danno.

(35) SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959; SIBER, *Grundriss des Deutschen Bürgerlichen Rechts*, 2, *Schuldrecht*, Leipzig, 1931, 468; HANS STOLL, *Penal Purposes in the Law of Torts*, in *Am. Journ. Comp. Law*, 1970, 20; MC CORMICK, *Handbook of the Law of Damages*, St. Paul Minn., 1935, 499; v. CAEMMERER, *Bereicherung und unerlaubte Handlung*, in *Festschrift Rabel*, Tübingen, I, 1954, 352 e 394; CENDON, *Pena privata e diffamazione*, in *Pol. dir.*, 1979, 149; ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 324; BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, 279.

(36) POUND, *Equitable Relief against Defamation*, in *Harv. L. Rev.*, 1915-16, 652; GL. WILLIAMS, *The Aims of the Law of Torts*, in *Curr. Leg. Probl.*, 1951, 172; REMÉ, *Die Aufgaben des Schmerzensgeldes im Persönlichkeitsschutz*, Berlin, 1962, 49; MARTON, *Versuch eines einheitlichen System der zivilrechtlicher Haftung*, in *AcP*, 1963, 60; BYDLINSKI, *Probleme der Schadensverursachung nach deutschem und österreichischem Recht*, Stuttgart, 1964, 58; DEUTSCH, *Die Zwecke des Haftungsrechts*, in *JZ*, 1971, 245; E. v. HIPPEL, *Schadensausgleich bei Verkehrsunfällen*, in *NjW*, 1967, 1732; FLEMING, *An Introduction to the Law of Torts*, Oxford, 1969, 181; HELLNER, *Tort Liability and Liability Insurance*, in *Scand. Stud. in Law*, 1962, 155.

(37) TRAEGER, *Das Problem der Unterlassungsdelikte im Strafrecht und Zivilrecht*, in *Festgaben L. Enneccerus*, Marburg, I, 1913, 121; ALB. EHRENZWEIG jr., *Die Schuldhaftung im Schadenersatzrecht*, Wien, 1936, 185; STARCK, *Essai*, cit., 185; BLEY, *Schadenersatz im Zivilrecht*, Berlin, 1963, 88; ROTHER, *Haftungsbeschränkung im Schadensrecht*, München u. Berlin, 1965, 73; HANAU, *op. cit.*, 112; PENNEAU, *Faute et erreur en matière de responsabilité médicale*, Paris, 1973, 140; FLETCHER, *Fairness and Utility in Tort Theory*, in *Harv. L. Rev.*, 1972, 550.

(38) ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930,

145; TRIMARCHI, *Illecito*, cit., 102; PACCHIONI, *Delitti e quasi-delitti*, cit., 175; EÖRSI, *Correlation between Liability and Insurance*, in AA. VV., *Droit hongrois - Droit comparé*, Budapest, 1970, 95; MAASDORP, *Delicts*, Cape Town - Johannesburg, 1963, 91.

### 9. Dolo e ammontare del risarcimento.

Si è già detto come — anche al di fuori dei casi in cui la presenza di un *animus nocendi* è decisiva per il sorgere della responsabilità: e cioè pure nell'area in cui per la condanna dell'agente basta la colpa lieve, nonché nelle ipotesi governate da criteri oggettivi di imputazione — la considerazione dell'intenzionalità della condotta lesiva è destinata a dare luogo, talvolta, ad un carico risarcitorio maggiore di quanto non si verificherebbe nell'assenza di dolo.

Ciò può avvenire in situazioni, e in virtù di meccanismi, alquanto differenti fra loro, fra i quali spiccano particolarmente le seguenti ipotesi:

a) Talora (come negli esempi già offerti delle lesioni all'onore, del danno non patrimoniale, dell'interesse d'affezione) potrà accadere che sia il danno stesso a risultare quantitativamente più esteso, per il fatto di essere stato prodotto con dolo dall'agente: e il diverso ammontare della riparazione, ancor prima che in un'istanza punitiva, trova allora ragione nella stessa maggior entità del dato iniziale di riferimento.

b) Nella generalità dei casi, invece, alla base di quel risultato vi è un'esigenza di carattere precipuamente sanzionatorio (intrecciata, s'intende, con tutte le altre funzioni della responsabilità civile): l'opportunità di trattare cioè in modo più severo, con l'aggravio di un maggior peso riparatorio, il comportamento malizioso dell'agente — anche se il pregiudizio offerto obiettivamente dalla vittima, in realtà, non è affatto più serio di quello che si sarebbe avuto nel caso in cui a provocarlo fosse stata semplicemente una colpa lieve (39).

c) Nell'ambito del codice civile, uno degli esempi più significativi in cui questa linea sanzionatoria si esprime, è rappresentato dall'art. 1227 c.c. — richiamato dall'art. 2056 c.c., per la responsabilità extracontrattuale — in virtù del quale, versandosi nell'ipotesi di concorso di colpa della vittima, il risarcimento andrà diminuito tenendo conto della gravità della colpa commessa dall'una e dall'altra parte. È chiaro infatti il peso che il dolo assume in casi del genere: come punta estrema nella scala della colpevolezza, e per la parte di responsabilità che dev'essere appunto calcolata in funzione del grado di colpa (l'altra dipendendo dall'«entità delle conseguenze») la sua eventuale presenza inciderà nel senso di appesantire al massimo il trattamento del soggetto, danneggiato o danneggiante, che versasse in tale stato — e ciò quando tale presenza non sia già valsa ad eliminare, reagendo sulla causalità, la stessa respon-

sabilità o autoresponsabilità della controparte dell'autore del dolo (40).

Una soluzione analoga, in virtù dell'art. 2055 c.c., opera in sede di distribuzione del risarcimento fra i vari soggetti ritenuti corresponsabili di una determinata lesione.

d) Conclusioni improntate a una relativa severità, contro chi ha agito maliziosamente, saranno inoltre prospettabili in tutti i casi in cui è possibile constatare, in via diretta o indiretta, l'esistenza di un trattamento di favore riservato dal legislatore al danneggiante: prenda esso la forma della sottrazione di una quota di danni, che pur l'offeso è venuto a subire, dal novero di quelli che debbono essere risarciti; oppure quella della rimessione al prudente apprezzamento del giudice della fissazione di un ammontare del risarcimento da calcolarsi in via equitativa; o ancora quella dell'esclusione di una certa forma di riparazione, che pure è quella ottimale, per il danneggiato, quando essa si annunci eccessivamente onerosa per il debitore.

L'alleggerimento diretto dell'obbligo, il rinvio all'indulgenza del giudice, la possibilità di sfuggire al debito più gravoso, altro non sono che corollari del principio che vuole la responsabilità contenuta entro limiti di tollerabilità e di ragionevolezza; e ben riescono a giustificarsi quando il danno sia il frutto di un errore di condotta dell'agente, o quando di esso si debba rispondere in base ad uno dei criteri di responsabilità oggettiva. Diversa sarà invece la soluzione da ammettere dinanzi a un comportamento contrassegnato dall'intento di nuocere, proprio perché allora — come già si osservava — viene meno ogni ragione di tutela del danneggiante, o di favore per la libera iniziativa, e riprende sopravvento il principio generale che vuole la vittima reintegrata, nella misura del possibile, di tutte le perdite arretrate dall'azione lesiva.

Ciò varrà in primo luogo per molte fra le conseguenze «indirette» del fatto illecito, che appaiono destinate a smarrire, per l'appunto, il connotato di giuridicamente indifferenti dinanzi alla condotta dolosa dell'autore: e ciò tanto nella veste di conseguenze «anomale» — ma previste da un convenuto che risulti essere stato in possesso di informazioni particolari sul conto della vittima — proprio in quanto la consapevolezza che esse si sarebbero prodotte vale a rendere estrinseco, e quindi ad eliminare, quel carattere di apparente mediatezza (41), sia come conseguenze «lontane» — corrispondenti cioè agli anelli meno prossimi della sequenza eziologica, e per ipotesi nient'affatto previste dal convenuto — poiché con l'abbassamento, che si determina nel caso di dolo, del livello di rischio che ad ognuno è consentito creare, esse vengono recuperate nei confini di una responsabilità che, almeno tendenzialmente, si

riespande a coprire ormai l'intero ambito del danno (42).

e) Altri capitoli significativi sono poi quelli del danno emergente incerto, e in generale del lucro cessante (quantomeno del l.c. incerto), dove i supporti tecnici per una repressione più intensa del dolo sono forniti dalle stesse formulazioni degli artt. 1226 e 2056 c.c., 2° co., che assegnano al giudice un potere di decisione in via equitativa: non v'è dubbio infatti che, tra i vari referenti di una decisione del genere, dovrà assumere un posto di primo piano proprio la considerazione delle modalità della condotta lesiva (43).

f) Va rilevato, ancora, come il rilievo per le componenti soggettive del fatto illecito consentirà non di rado al giudice di ammettere, in luogo della condanna per equivalente, la reintegrazione in forma specifica, anche là dove quest'ultima si annuncia eccessivamente gravosa per il danneggiato: e in tutti i casi in cui soltanto la reintegrazione in forma specifica appaia come la misura capace di tenere indenne la vittima rispetto a una serie di conseguenze indirette, la conclusione è che il danneggiato stesso, potendone fruire, finirà appunto per essere salvaguardato più efficacemente di fronte a una condotta maliziosa (44).

g) Intorno alla stessa ispirazione, sono infine destinati a raccogliersi alcune altre soluzioni particolari, da cercare ad esempio sul terreno delle pene private e delle singole ipotesi a queste riconducibili: su quello della clausola penale e della caparra penitenziale (45), su quello della causalità alternativa ipotetica (46), su quello della valutazione della sufficienza della prova circa l'entità del danno (47) e, in generale, in tutte le ipotesi in cui non sia certo se l'evento è stato determinato proprio dal fatto del convenuto (48).

PAOLO CENDON

(39) Per richiami concernenti gli ambienti di lingua francese, tedesca e inglese, v., CENDON, *Il dolo*, cit., 78 ss. Nella nostra letteratura, BORSARI, *Commentario al codice civile italiano*, sub artt. 1151-1152, II, parte II, Torino, 1877, 339; VENEZIAN, *Danno e risarcimento*, cit., 303 ss.; MINOZZI, *op. cit.*, 236; CARNELUTTI, *Appunti sulle obbligazioni*, RDCo, 1915, I, 627 ss.; VERGA, *Colpa aquiliana e prevedibilità del danno*, in *Riv. dir. priv.*, 1938, 237 ss.; FERRINI, *Delitti e quasi-delitti*, cit., 803; GIORGI, *Obbligazioni*, cit., V, 266 e II, 154-155; TRABUCCHI, *Il dolo*, cit., 176; ANTOLISEI, *L'offesa e il danno*, cit., 160; PACCHIONI, *Delitti e quasi-delitti*, cit., 153; CESAREO CONSOLO, *Risarcimento del danno*, cit., 189; GIUSIANA, *Il concetto*, cit., 86, nt. 16; ZICCARDI, *op. cit.*, 200 ss.

(40) VENEZIAN, *Danno e risarcimento*, cit., 308; COPPA ZUCCARI, *La «compensazione delle colpe»*, cit., 244 ss.; ORLANDO CASCIO, *Teoria della responsabilità*, cit., 11, nt. 26. Richiami di letteratura straniera in CENDON, *Il dolo*, cit., 99, nt. 21.

(41) GABBA, *Nuove questioni*, I, 2, cit., 220 e 231-232; MÜLLER, *Die Bedeutung des Kausalzusammenhanges im Straf- und Schadensersatzrecht*, Tübingen, 1912, 5; GORLA, *Sulla cosiddetta*

*causalità giuridica*, cit., 407; HEINR. LANGE, *Herrschaft und Verfall der Lehre vom adäquaten Kausalzusammenhang*, in *AcP*, 1957, 132; v. CAEMMERER, *Das Problem der überholenden Kausalität im Schadensersatzrecht*, in *Gesammelte Schriften*, Tübingen, I, 1968, 442; MINOZZI, *op. cit.*, 236.

(42) M. ROTONDI, *L'abuso del diritto*, cit., 1923, 452, nt. 1; DEGNI, *Studi sul diritto delle obbligazioni*, Grottaferrata, 1926, 154; SCOGNAMIGLIO, «Risarcimento del danno», cit., 13; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, cit., 86-87; HART e HONORÉ, *Causation in the Law*, Oxford, 1959, 160.

(43) DEMOGUE, *Traité des obligations*, cit., I, IV, 24; HARPER e JAMES, *The Law of Torts*, Boston-Toronto, 1956, II, 1300; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER, *Traité de droit civil*, Paris, II, 1957, 357; TRIMARCHI, *Causalità*, cit., 106-107.

(44) CENDON, *Il dolo*, cit., 122 ss.

(45) I cui limiti verranno meno, tendenzialmente, nel caso di un inadempimento doloso: LUPOLI, *Il dolo*, cit., 366 ss.; H. e L. MAZEAUD e TUNC, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile*, Paris, 1957-60, III, 756 ss.

(46) La cui rilevanza, per chi l'ammette, può anch'essa risentire in certi casi della colposità o dolosità della condotta: LEONHARD, *Allgemeines Schuldrecht des BGB*, München u. Leipzig, 1929, 143; HECK, *Grundriss des Schuldrechts*, Tübingen, 1929, 55; HERM. LANGE, *Zum Problem der überholenden Kausalität*, in *AcP*, 1952-53, 162 ss.; v. CAEMMERER, *op. cit.*, 443-444.

(47) DERNBURG, *Das Bürgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preussens*, II, *Die Schuldverhältnisse*, 1, *Allgemeine Lehren*, Halle, 1909, 80; MARTEAU, *De la notion de la causalité dans la responsabilité civile*, Marseille, 1914, 246; OTTO v. GIERKE, *Schuldrecht*, München u. Leipzig, 1917, 79, nt. 68; HECK, *Grundriss*, cit., 55; HARPER e JAMES, *op. cit.*, 1306; v. CAEMMERER, *op. cit.*, 442; PROSSER, *Handbook of the Law of Torts*, St. Paul Minn., 1964, 30; BLOMEYER, *Die Umkehr der Beweislast*, in *AcP*, 1959-60, 101.

(48) BYDLINSKI, *Probleme der Schadensverursachung*, cit., 82; Id., *Mittäterschaft im Schadensrecht*, in *AcP*, 1959-60, 429-430; TRIMARCHI, *Causalità*, cit., 13; LEONE, *Nesso causale tra colpa e danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, 589; WUSSOW, *Systematik des Haftpflichtrechts*, Frankfurt a. Main, 1958, 53; ABERKANE, *Du dommage causé par une personne indéterminée dans un groupe déterminé de personnes*, in *Rev. trim. dr. civ.*, 1958, II, 548; OFTINGER, *Schweizerisches Haftpflichtrecht*, I, *Allgemeiner Teil*, Zürich, 1958, 105-106; HANAU, *op. cit.*, 132 ss.

## Domanda giudiziale

**Bibliografia:** la letteratura dedicata al tema di questa voce, che coinvolge intimamente quello dell'oggetto e della struttura del processo e lambisce il nodo stesso dell'oggetto del giudicato, è davvero vasta sia nel nostro paese che in altri ordinamenti, in particolare modo in quelli austro-tedeschi. Limitiamo qui la segnalazione delle opere che sono parse di maggior risalto ed a quelle utilizzate nelle note al testo, ove dunque le citazioni sono state perlopiù redatte in forma abbreviata, anche in relazione alla esigenza di snellezza impressa alle note dalla veste grafica del Digesto. Si è peraltro ritenuto opportuno localizzare specificamente la bibliografia che più direttamente s'incentra sul tema della domanda giudiziale e dell'oggetto del processo, discernendola da quella che più in generale è stata utilizzata come riferimento nelle note del testo. In tal senso si segnalano dapprima quali contributi precipui allo studio della domanda giudiziale: E. ALLORIO, *Giudicato su domanda parziale*, *GI*, 1958, I, 1, 339 ss.; P. ARENS, *Streitgegenstand und Rechtskraft im aktienrechtlichen Anfechtungsverfahren*, Bielefeld, 1960; P. ARENS, *Zur Anspruchskonkurrenz bei mehreren Haftungsgründen*, in *Arch. für civ. Praxis*, 170 (1970), 392 ss.; A. ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1955; Id., *Frazionamento della domanda di danni e estensione della domanda*, *GI*, 1987, I, 1, 537 ss.; Id., *In tema di questioni pregiudiziali*, in *St. in memoria di E. Guicciardi*, Padova, 1973, 185 ss.; G. BALENA, *Effetti della domanda e litisconsorzio necessa-*